Anno 1874. Roma - Sabato, 24 Ottobre Num. 254.

ASSOCIAZIONI

Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento:

	Trim.	Sem.	Anno
ROMA .... L.	11	21	40
Per tutto il Regno .... »	13	25	48

Solo Giornale, senza Rendiconti:

	Trim.	Sem.	Anno
ROMA .... L.	9	17	32
Per tutto il Regno .... »	10	19	36

Estero, aumento spese di posta.
Un numero separato in Roma, centesimi 10, per tutto il Regno centesimi 15.
Un numero arretrato costa il doppio.
Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. **25**. Ogni altro avviso cent. **30** *per linea di colonna o spazio di linea.*

AVVERTENZE.

Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia **Eredi Botta**:
In **Roma**, via dei Lucchesi, n. 4;
In **Torino**, via della Corte d'Appello, numero 22;
Nelle Provincie del Regno ed all'Estero agli **Uffici postali**.

PARTE UFFICIALE

Il N. 2128 (*Serie* 2ª) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Vista la legge del 13 settembre 1874, numero 2077 (Serie 2ª), sulle tasse di bollo e su quelle in surrogazione alle due tasse di bollo e registro;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. È approvato l'unito regolamento per l'esecuzione della prementovata legge, visto d'ordine Nostro dal predetto Ministro delle Finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 25 settembre 1874.

VITTORIO EMANUELE.

M. Minghetti.

Regolamento *per la esecuzione della legge sulle tasse di bollo e su quelle in surrogazione alle due tasse di bollo e registro.*

Art. 1. Le forme e i distintivi dei bolli da applicarsi tanto all'ordinario, quanto allo straordinario, salva la diversa indicazione dei prezzi, sono eguali ai modelli pubblicati col Regio decreto 4 giugno 1864, n. 1800, colle varianti di che agli articoli 3 e 5 del regolamento approvato coll'altro Regio decreto 25 novembre 1870, n. 6057, per i bolli superiori a 10 centesimi.

I bolli all'ordinario portano al lato sinistro l'indicazione della tassa rispettiva, e quelli allo straordinario la portano al lato destro.

Quelli a tassa graduale all'ordinario hanno al lato destro l'indicazione del valore.

I distintivi dei bolli per la carta speciale comprensiva del bollo e registro, sono determinati dall'articolo 3 del Regio decreto 10 giugno 1874, n. 1959.

I bolli all'ordinario da centesimi 10 e 25 e da lire 2 sono ottangolari; tutti gli altri sono circolari.

Art. 2. È stabilito un altro bollo allo straordinario a centesimi cinque, da applicarsi esclusivamente ai biglietti in cartoncino per il trasporto dei viaggiatori, merci o bagagli, quando non abbia luogo l'abbuonamento permesso dalla legge.

Questo bollo sarà impresso a secco, ed avrà la forma circolare col diametro di 15 millimetri.

Esso conterrà lo stemma Reale e nel contorno avrà le parole *bollo centesimi cinque.*

Art. 3. Le marche da bollo a tassa fissa da centesimi 10 e 50, e da lire 1, 2, 3 e 4, hanno la dimensione e la forma stabilite dal Regio decreto 2 agosto 1863, n. 1385.

Le marche a tassa graduale per cambiali ed a tassa fissa da centesimi 1 e 5, hanno la dimensione del francobollo postale.

Tanto le marche da bollo a tassa fissa, quanto quelle a tassa graduale di prezzo superiore a centesimi 10, portano inoltre il distintivo stabilito dall'articolo 3 del regolamento approvato col citato Regio decreto 25 novembre 1870, numero 6057.

Art. 4. L'annessa tabella, allegato *A*, indica i colori delle marche da bollo e i prezzi delle diverse specie di carta bollata e di marche, non che l'ammontare dei diritti di bollo straordinario, aumentati dei decimi di guerra, in quanto siano dovuti.

Art. 5. Il disegno della filigrana per la fabbricazione della carta da bollarsi, e da vendersi per conto dello Stato, sarà conforme a quello approvato col citato Reale decreto 4 giugno 1864.

Ogni successivo cambiamento o modificazione nel disegno della filigrana, potrà farsi con decreto del Ministro delle Finanze da inserirsi nella Raccolta degli atti del Governo.

Art. 6. La carta filigranata e bollata e le marche da bollo saranno vendute per conto dello Stato dai distributori primari, cioè ricevitori delle tasse e del demanio e conservatori delle ipoteche, e da distributori secondari debitamente autorizzati.

Nelle località nelle quali ha sede l'ufficio del bollo straordinario, la vendita delle marche da bollo sarà esclusivamente affidata al detto ufficio, presso il quale i distributori secondari dovranno provvedersi delle marche a tassa fissa che possano applicarsi direttamente dalle parti.

Similmente nei luoghi nei quali hanno sede bensì più uffici demaniali contabili, ma non esiste ufficio del bollo, la vendita delle marche verrà eseguita dall'ufficio del registro per gli atti civili, o da quell'altro ufficio che fosse designato dal Ministro delle Finanze con decreto da pubblicarsi nella Raccolta degli atti del Governo.

La carta bollata comprensiva delle tasse di bollo e di registro sarà venduta esclusivamente dagli uffici del registro per gli atti civili e dai distributori secondari.

Gli uffici del bollo straordinario non avranno la vendita della carta filigranata col bollo a tassa fissa.

Art. 7. Saranno preferibilmente incaricati della distribuzione secondaria della carta bollata e delle marche da bollo a tassa fissa i rivenditori di generi di privativa, i quali non potranno rifiutarvisi sotto nessun pretesto, e nelle località nelle quali non ha sede alcun ufficio del registro, l'incarico della distribuzione potrà essere affidato anche agli uffici postali.

La nomina a distributore secondario sarà fatta dalla Intendenza di finanza, sopra istanza di chi aspira alla medesima, o sopra richiesta delle Amministrazioni comunali od anche d'ufficio.

Nel decreto di nomina saranno indicate le varie specie di carta bollata e di marche da bollo e il fondo minimo per ciascuna di esse che il distributore dovrà costantemente avere, e saranno altresì indicati gli uffici presso i quali ogni distributore dovrà fare le occorrenti provviste.

Art. 8. La carta bollata e le marche da bollo dovranno essere vendute ai prezzi indicati nella summentovata tabella, e la vendita dovrà farsi in tutti i giorni e in tutte le ore in cui gli uffici e luoghi di esercizio debbono essere aperti.

Art. 9. Ogniqualvolta verrà constatato che il distributore secondario non sia provvisto delle specie di carta e di marche indicate nel decreto di nomina, o che ne abbia rifiutata la vendita, o preteso un prezzo maggiore di quello stabilito, la Intendenza di finanza potrà revocare la nomina e promuovere dalla autorità superiore la sospensione o la destituzione del distributore dall'esercizio della rivendita dei generi di privativa o dall'ufficio postale.

Il concessionario della rivendita dei generi di privativa sarà sempre responsabile per il fatto dei suoi commessi o rappresentanti.

Art. 10. L'aggio sul prezzo della carta e delle marche da bollo è fissato come in appresso:

1° Per i distributori primari:

In ragione del 2 per cento quanto alla carta ed alle marche da essi direttamente vendute;

In ragione di lire 0 50 per ogni cento lire, quanto alla carta e alle marche consegnate ai distributori secondari;

Per gli uffizi del bollo straordinario di Firenze, Genova, Livorno, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, l'aggio verrà liquidato sulle riscossioni nella misura stabilita dal Regio decreto 18 agosto 1868, n. 4542;

2° Per i distributori secondari:

In ragione di lire 1 50 per ogni 100 lire per la carta e le marche che acquisteranno dai distributori primari.

Nel calcolo dell'aggio non si terrà conto dei decimi di guerra.

Art. 11. Il visto per bollo, che a termini dell'articolo 13 della legge è destinato a supplire alla insufficienza delle marche da bollo, non potrà mai essere applicato ai libri e alle carte che, giusta lo stesso articolo, debbono essere sottoposti all'impressione del bollo straordinario.

Però quanto ai libri indicati ai numeri 10 e 11 dell'articolo 20, potranno sulla richiesta delle parti essere apposte dagli uffici del registro le marche da bollo invece del bollo straordinario.

Art. 12. L'apposizione del *visto* per bollo alle cambiali, agli effetti e ricapiti di commercio di un valore che superi le lire 10,000, avrà luogo soltanto quando, dopo l'applicazione di tre marche a tassa graduale, non siasi potuto completare la tassa dovuta, e il *visto* per bollo sarà limitato alla sola differenza.

Art. 13. La facoltà di permettere l'apposizione del bollo straordinario o del *visto* per bollo invece delle marche da bollo, riservata all'Amministrazione coll'articolo 13 della legge, sarà esercitata dalle Intendenze provinciali di finanza, alle quali i richiedenti dovranno rivolgersi con istanza motivata.

Art. 14. Le marche da bollo a tassa fissa delle quali fosse richiesta l'apposizione alle carte presentate dai richiedenti, dovranno essere sempre fornite dall'ufficio che procede alla apposizione.

Art. 15. Le marche da bollo applicate dagli uffici saranno annullate mediante la sovrapposizione del bollo speciale indicato dall'art. 16, della legge, in guisa che il bollo resti impresso in parte sulla marca ed in parte sul foglio a cui la marca è applicata.

Art. 16. Negli atti di che tratta l'articolo 16 della legge, i quali manchino di data propria dovrà scriversi sulla marca, nel modo stabilito, la data della sua apposizione.

Art. 17. La tassa stabilita per le cambiali con scadenza superiore a mesi sei, dovrà di regola essere corrisposta allo straordinario mediante impiego di marche da applicarsi d'ufficio nei modi di che al precedente articolo 15. — Potrà la tassa medesima essere pagata anche collo impiego della carta filigranata, in quanto le qualità esistenti corrispondano alla doppia tassa dovuta in ragione della somma espressa nella cambiale.

Art. 18. La bollazione d'ufficio delle cambiali e degli effetti di commercio potendo essere domandata anche sopra stampiglie affatto in bianco, i ricevitori di volta in volta che ne vengano richiesti, dovranno ricordare ai richiedenti la disposizione della legge che assoggetta a doppia tassa le cambiali di scadenza superiore a sei mesi, invitandoli a dichiarare, insieme alla somma per cui deve essere tratta la cambiale, se la cambiale stessa debba avere scadenza superiore a mesi sei.

Della dichiarazione che sarà fatta dalla parte, verrà presa nota nel registro di che al successivo art. 30.

Art. 19. Gli originali e le copie dei conti di ritorno, pei quali non vogliasi fare uso di carta filigranata, possono bollarsi allo straordinario con la tassa dell'articolo 19, numero 12 della legge.

Art. 20. Ai libri e registri soggetti al bollo sarà in facoltà degli interessati di fare apporre il bollo straordinario, ovvero le marche da bollo.

Il bollo straordinario dovrà essere applicato negli appositi uffici di Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Livorno, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, e in quegli altri che in progresso di tempo venissero istituiti.

Le marche da bollo debbono apporsi dai detti uffici, e nelle località nelle quali non ha sede uno speciale ufficio del bollo, dagli uffici di registro per gli atti civili, ovvero da altri uffici che fossero specialmente designati dal Ministro delle Finanze.

Art. 21. I libri di commercio e di contabilità indicati ai numeri 10 e 11 dell'articolo 20 della legge, i registri dello stato civile, i repertori dei notari e di altri pubblici ufficiali, e i libri delle operazioni degli agenti di cambio, sensali e pubblici mediatori di cui ai numeri 18, 20 e 21 dello stesso articolo, e gli altri libri e registri soggetti al bollo, e che per le leggi e per i regolamenti in vigore debbano essere muniti di vidimazione prima di essere posti in uso, non potranno essere vidimati sino a tanto che non sia stato loro apposto il bollo competente. In caso contrario, l'autorità o il funzionario che procede alla vidimazione, incorrerà nella responsabilità e nelle pene indicate al n. 3 dello articolo 45 della legge.

Art. 22. Saranno restituite ai comuni che le hanno pagate, le tasse di bollo state applicate ai fogli dei registri dello stato civile, che in fine di ciascun anno saranno riconosciuti intieramente in bianco.

A quest'effetto, in occasione dell'ispezione da eseguirsi nel mese di gennaio di ciascun anno, i pretori dovranno far constare, per mezzo di apposito processo verbale, del numero dei fogli rimasti intieramente in bianco in ciascun registro di cui siasi fatto uso nell'anno precedente.

Il verbale munito delle firme dell'ufficiale dello stato civile e di quella del pretore, verrà da questo trasmesso alla Intendenza di finanza della provincia, la quale provvederà dal suo canto, per mezzo di decreto scritto a piedi del verbale medesimo, acciò la restituzione sia eseguita dall'ufficio nel quale ebbe luogo la bollazione.

L'ufficio dovrà prendere nota della eseguita restituzione sul registro di che all'articolo 30 del presente regolamento, in margine alla relativa partita.

Art. 23. Le tasse dei bolli applicati ai registri delle ipoteche, dovranno rimborsarsi dalla parte richiedente in proporzione della carta che sarà impiegata in ciascun registro.

Questo rimborso, quanto al registro generale d'ordine, è stabilito nella misura invariabile di cinque centesimi per ciascuna casella impiegata.

Quanto ai registri delle iscrizioni e delle trascrizioni, esso è fissato in ragione di un centesimo per ogni due linee di scritto nelle note presentate dai richiedenti, oltre i decimi di guerra sul totale. Le frazioni di centesimo si calcoleranno per un centesimo intiero.

Quanto in fine agli annotamenti per i quali non occorre la presentazione di note, i conservatori dovranno calcolare le tasse di bollo dovute in rimborso in proporzione dello spazio che si riconoscerà necessario per trascrivere lo annotamento nel registro speciale prescritto dal n. 4 dell'articolo 2072 del Codice civile.

Il pagamento delle somme dovute in rimborso per le tasse di bollo dovrà sempre eseguirsi contemporaneamente a quello delle tasse ipotecarie.

Art. 24. Gli atti e scritti indicati nell'art. 22 della legge, i quali in ragione dell'uso che si voglia farne, debbono essere muniti delle marche da bollo di centesimi 05, 10 e 50, dovranno contenere l'indicazione dell'uso a cui sono destinati.

Questa indicazione, quando già non risulti dal contesto dell'atto, sarà scritta in prossimità delle marche dagli uffici o dalle parti che procedono all'apposizione delle medesime.

Art. 25. L'apposizione delle marche da bollo ai libri e quadernetti di privata amministrazione, i quali, per la facoltà accordata dal citato articolo 22 della legge, possono essere bollati in alcune parti soltanto, è riservata agli uffici del registro e del bollo.

Art. 26. L'apposizione del bollo ai biglietti e riscontri per il trasporto dei viaggiatori o di merci indicati al n. 5 dall'art. 20 della legge, può eseguirsi soltanto dagli uffici del bollo straordinario, e dev'essere fatta prima della firma e della emissione di ciascun biglietto o riscontro.

Art. 27. La tassa di una lira dovuta sulle copie, seconde, ed ulteriori di cambio, quando queste riuniscono tutte le condizioni volute dall'art. 39 della legge, sarà riscossa mediante la apposizione di una marca da bollo a tassa fissa di valore corrispondente.

Art. 28. Nel caso previsto dall'art. 46 della legge, alla mancanza o insufficienza del bollo, potrà entro il termine prescritto supplirsi colla apposizione, per parte dell'ufficio, della corrispondente marca da bollo, qualunque sia la natura o la forma dell'atto o scritto.

Trascorso il suddetto termine, o mancando le altre condizioni prescritte dal citato articolo, la marca da bollo non potrà venire apposta senza il contemporaneo pagamento della incorsa pena pecuniaria, del quale sarà data ricevuta mediante dichiarazione scritta in prossimità della marca e firmata dal ricevitore.

Art. 29. L'autorizzazione amministrativa, richiesta dall'art. 52 della legge per le ispezioni indicate nell'articolo medesimo, sarà data in iscritto dall'intendente di finanza della provincia.

Art. 30. Le apposizioni eseguite d'ufficio delle marche da bollo tanto a tassa fissa, quanto a tassa graduale, si noteranno nel registro di entrata delle tasse di bollo, colla indicazione del cognome, nome e residenza dell'esibitore, e colla designazione degli atti o scritti, del loro numero, del numero e valore delle marche apposte, e quanto agli atti soggetti a tassa graduale colla designazione anche dei valori sui quali la tassa venne liquidata.

Art. 31. Per le inserzioni di avvisi indicate al n. 10 dall'art. 19 della legge, dovranno essere fatti tanti esemplari dei medesimi in carta filigranata di lire 1, quanti sono i giornali diversi nei quali gli avvisi debbono essere inseriti.

Un esemplare di ciascun giornale contenente la inserzione dovrà, a cura dello stampatore, essere trasmesso gratuitamente, ed entro cinque giorni dalla pubblicazione del giornale, al ricevitore del bollo straordinario, e per i luoghi in cui non esiste ufficio del bollo straordinario, al ricevitore del registro per gli atti civili.

Art. 32. Le note per le rinnovazioni delle iscrizioni che i conservatori delle ipoteche sono obbligati di eseguire d'ufficio, potranno scriversi in carta non bollata, salva ripetizione dai debitori delle tasse di bollo per le note e per i registri ipotecari, quando per esse non sia stabilito altro modo di compenso.

Art. 33. Le domande di abbuonamento di cui allo articolo 61 della legge dovranno essere presentate alla Intendenza di finanza nella cui provincia hanno sede le Società concessionarie od esercenti di ferrovie pubbliche che desiderano di affrancarsi dall'obbligo dell'apposizione del bollo.

Unitamente alle domande suddette si dovrà presentare una nota indicante il numero dei biglietti e riscontri per trasporti di viaggiatori o di merci stati emessi nell'anno precedente.

Art. 34. Entro il mese di gennaio di ciascun anno, le suddette Società od esercenti rimetteranno all'ufficio del bollo del rispettivo compartimento un prospetto particolareggiato e distinto per linee di ferrovia e per uffici di distribuzione, nel quale sia indicato il numero dei biglietti e riscontri emessi nell'anno precedente.

Sarà in facoltà dei ricevitori e degli ispettori delle tasse di verificare l'esattezza del prospetto, confrontandone le risultanze coi libri e registri tenuti dalle Società o dagli esercenti, e coi loro rendiconti.

Art. 35. Colla scorta del prospetto accennato nel precedente articolo, e dei risultamenti delle verificazioni eseguite, il ricevitore facendo imputazione dei pagamenti avvenuti nell'anno, stabilirà il conto del debito o credito della Società o dell'esercente e lo trasmetterà in doppio alla Intendenza di finanza da cui dipende, per la sua approvazione.

Esaminato il conto, e fatto all'uopo procedere ad ulteriori verificazioni, la Intendenza provvederà mediante decreto da scriversi a piedi del conto, per la riscossione del supplemento di tassa che fosse ancora dovuto, o per la restituzione delle somme che risultassero in più pagate.

Art. 36. Per stabilire la circolazione media dei biglietti, buoni, od altri titoli di che nell'articolo 62 della legge, coloro che ne avranno fatta la emissione dovranno nei primi tre mesi di ciascun anno denunziare all'uffizio del bollo straordinario, o del registro del rispettivo distretto, il numero e valore dei biglietti o titoli tenuti in circolazione durante l'anno precedente, presentando i conti periodici pubblicati nel corso dell'anno, ed in mancanza di questi una dichiarazione da cui risultino le cifre della circolazione che ha avuto luogo al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre.

Nel caso in cui la circolazione abbia avuto luogo per una parte soltanto dell'anno, la denunzia da farsi come sopra, indicherà, in base alla circolazione effettiva, l'ammontare presunto della circolazione media dell'anno intiero.

Art. 37. Ove la circolazione abbia avuto luogo per tutto l'anno anteriore, la media sulla quale deve essere liquidata la tassa, di che nell'articolo 62 della legge, sarà stabilita sommando rispettivamente le cifre indicate in ciascun rendiconto periodico, o dichiarate per ciascun trimestre, e dividendo il totale ottenuto pel numero dei rendiconti o dei trimestri.

Qualora la circolazione abbia avuto luogo per una parte soltanto dell'anno anteriore, la tassa dovuta per l'anno immediatamente successivo, sarà liquidata sull'ammontare della circolazione presuntiva, stato dichiarato per tutto l'anno anteriore.

Ove si tratti di liquidare la tassa per l'anno medesimo in cui fu dato principio alla circolazione, essa sarà determinata sull'ammontare della circolazione presunta stato dichiarato, e verrà percetta in ragione dell'intiero anno o di un solo semestre, secondo che la circolazione abbia cominciato nel primo, ovvero nel secondo semestre dello stesso anno.

Pel calcolo della tassa stabilita dall'articolo 25 della legge del 30 aprile 1874, n. 1920, sui biglietti non consorziali la detrazione del terzo per la riserva è fatta dall'ammontare della circolazione media determinata colle norme precedenti.

Art. 38. Ove venga a cessare la circolazione, la tassa sarà liquidata sulla circolazione media presunta o effettiva, secondo i casi, e verrà riscossa per un semestre o per l'anno intiero, secondochè la cessazione ha avuto luogo nel primo o nel secondo semestre dell'anno medesimo.

Art. 39. Per accertare il prodotto lordo quotidiano dei teatri o luoghi chiusi in cui si danno spettacoli o altri trattenimenti pubblici, sarà tenuta, quanto ai biglietti d'ingresso, una cassetta a due differenti serrature, le cui chiavi saranno custodite, una dall'ufficiale di sicurezza pubblica incaricato della sorveglianza del teatro o luogo di trattenimento, e l'altra dal concessionario della licenza.

La cassetta dovrà avere sulla parte superiore un' apertura per la quale possano introdurvisi i biglietti, nè possano essere estratti senza aprire le due serrature.

Ove l'ingresso allo spettacolo abbia luogo per mezzo di biglietti, questi dovranno di mano in mano essere immessi nella cassetta; ed ove per l'ingresso non si faccia distribuzione di biglietti, s'immetterà volta per volta nella cassetta il prezzo riscosso.

Non dovranno essere immessi nella cassetta i biglietti distinti da quelli per l'ingresso, che si rilasciassero per le sedie, palchi, posti distinti e simili. Questi biglietti però dovranno essere staccati da un registro a madre e figlia, vidimato e numerato per ciascun foglio dall'autorità di pubblica sicurezza.

Un registro a madre e figlia, parimente vidimato e numerato dall'autorità di pubblica sicurezza, dovrà essere tenuto per la riscossione del prezzo degli abbonamenti.

Art. 40. Quando per istraordinaria accorrenza di spettatori, occorresse di ritirare dalla cassetta una parte dei biglietti immessi, questo ritiramento dovrà essere fatto in presenza dell'uffiziale di sicurezza pubblica.

Art. 41. In ciascun giorno in cui abbia luogo lo spettacolo, e prima che questo sia terminato, si dovrà procedere, alla presenza dell'uffiziale di pubblica sicurezza, alla ricognizione dei biglietti e del danaro esistente nella cassetta, ed allo spoglio dei registri a madre e figlia, indicati nel precedente articolo 39.

Per i teatri principali, e nei casi di affluenza straordinaria di spettatori, le autorità di pubblica sicurezza potranno richiedere alla Intendenza di finanza locale il sussidio di un impiegato finanziario per coadiuvare le autorità medesime nell'eseguimento delle operazioni di accertamento e di riscontro, indicate nel presente articolo.

I risultati di queste ricognizioni, tenuto conto delle quantità di biglietti ritirati dalla cassetta prima dell'accertamento, giusta il precedente articolo 40, saranno riportati in un prospetto in tre esemplari, giusta il modello allegato *B*, annesso al presente regolamento. Uno degli esemplari sarà ritenuto dal concessionario della licenza, gli altri due saranno ritirati dall'agente di sicurezza pubblica, il quale, nel giorno successivo, trasmetterà un doppio del prospetto all'uffizio del registro del distretto, od a quello del bollo straordinario, se esiste nel distretto medesimo.

L'impresario, appaltatore, o altro concessionario della licenza, nel giorno successivo all'accertamento, e in base ai risultati del suindicato prospetto, pagherà all'uffizio del registro o del bollo locale la tassa in ragione del 10 per cento, coll'aumento dei decimi di guerra sui prodotti come sopra accertati, ed ove sul luogo non esista alcuno dei detti uffizi, la tassa verrà corrisposta per mezzo di un vaglia postale, da intestarsi al ricevitore del bollo o registro del distretto.

La quietanza del ricevitore per la integrale

tassa dovuta, ovvero il corrispondente vaglia postale, insieme al doppio del prospetto ritenuto dall'impresario, dovrà nello stesso giorno essere presentato all'autorità locale di pubblica sicurezza, la quale, in segno della eseguita presentazione, apporrà il *visto* sulla quietanza o sullo *scontrino* del vaglia.

Il vaglia postale, unitamente al doppio del prospetto, sarà dall'autorità di pubblica sicurezza trasmesso sollecitamente al ricevitore competente, che, ritenuto il vaglia, dovrà rimandare il prospetto accompagnato dalla quietanza della tassa, per essere restituito all'impresario, appaltatore o concessionario della licenza.

Art. 42. Quando non siano state date nel modo sopra prescritto le giustificazioni del pagamento della tassa, o quando il corso delle rappresentazioni non debba continuare nei giorni successivi, l'autorità di pubblica sicurezza, nel procedere all'accertamento del prodotto della giornata, giusta il precedente articolo 41, sarà in obbligo di prelevare sul prodotto accertato tutte le somme dovute per tassa, trasmettendole all'uffizio di registro o del bollo straordinario, direttamente o per mezzo di vaglia postale.

Nel giorno in cui si chiude il corso delle rappresentazioni, l'ufficiale di sicurezza pubblica, procedendo all'accertamento dei prodotti di quel giorno, dovrà, colla scorta delle note e dei registri degli abbonati, confrontare se tutti abbiano corrisposto il prezzo convenuto, e se di tutte le riscossioni fu tenuto conto nei prospetti anteriori di accertamento.

Ove appariscano crediti, il loro ammontare sarà aggiunto all'ultimo prospetto, e la tassa sarà corrisposta in ragione anche di tali crediti, a meno che il concessionario giustifichi che i crediti siano assolutamente inesigibili.

La stessa aggiunta all'ultimo prospetto sarà fatta per le riscossioni di cui non si fosse tenuto conto nei prospetti precedenti.

Art. 43. Le autorità di pubblica sicurezza, anche per mezzo dei loro agenti subalterni, dovranno esercitare la più attenta sorveglianza sulla regolare immissione nella cassetta dei biglietti o prezzi d'ingresso, sull'esatta iscrizione nei registri a madre e figlia delle riscossioni per abbonamenti di ogni specie, dei prezzi dei palchi, sedie, posti distinti e simili, di che nel penultimo capoverso dell'articolo 38 del presente regolamento, e in genere sull'esatto adempimento, in ordine a questa tassa, di tutte le disposizioni in esso contenute.

In caso di contravvenzione alle disposizioni anzidette, l'autorità di pubblica sicurezza inviterà il concessionario a ripararvi immediatamente, e ove questi non vi si presti, promuoverà la revoca della licenza.

Art. 44. Non avrà luogo l'eseguimento delle operazioni, di che nei precedenti articoli 39, 40, 41, 42 e 43, qualora, determinato presuntivamente il prodotto lordo del teatro o luogo di trattenimento per tutto il corso delle rappresentazioni, pel quale fu accordata la licenza, l'impresario, appaltatore o concessionario si obblighi al pagamento, anche in rate, della somma corrispondente al 12 per cento del prodotto medesimo, e presti cauzione.

Art. 45. Il prodotto presuntivo, di che all'articolo precedente, sarà determinato nella metà del provento lordo di cui è suscettibile il teatro o luogo di trattenimento, in ragione della sua capacità e dei prezzi di ogni categoria soggetti a tassa.

Art. 46. Le liquidazioni della tassa nei modi indicati nel precedente articolo 44, saranno fatte tra il concessionario ed il ricevitore competente alla riscossione, in concorso e coll'approvazione dell'autorità di pubblica sicurezza.

Si farà uso, per tali liquidazioni, di apposite stampiglie distribuite a cura dell'Amministrazione demaniale.

Art. 47. Le operazioni di liquidazione e di riscossione della tassa, che ai termini dell'art. 65 della legge è dovuta dalle Società straniere che fanno operazioni nello Stato diverse da assicurazioni, saranno eseguite dai ricevitori del bollo e del registro incaricati della riscossione delle tasse di assicurazione.

Art. 48. Le denunzie prescritte dal sopraccennato art. 65 dovranno essere dal ricevitore trasmesse colle proprie osservazioni all'Intendenza provinciale di finanza, cui spetterà determinare il capitale da assoggettarsi a tassa, sentito l'ispettore del circolo.

Ricevuta la determinazione dell'intendente, il ricevitore liquiderà la tassa dovuta per l'anno, ne farà conoscere l'ammontare alla Società, affinchè questa possa eseguire il pagamento della tassa a trimestri maturati.

Sulla base delle denunzie prodotte e sulla dichiarazione dei rappresentanti delle Società, entro il primo trimestre d'ogni anno, sarà riformata la liquidazione, osservate le modalità indicate nel presente articolo.

Art. 49. Pel ritardo oltre 20 giorni dalla scadenza, al pagamento delle rate trimestrali di tassa, si farà luogo all'applicazione della penalità di che al penultimo alinea dell'articolo 66 della legge.

Saranno del resto osservate le prescrizioni fatte dal cap. II del regolamento per l'esecuzione della legge sulle tasse di assicurazione.

Art. 50. Le denunzie, di che nell'articolo 68 della legge, dovranno essere fatte secondo il modello allegato *C*.

Art. 51. La notificazione della richiesta prescritta dal sopracitato art. 68 dovrà eseguirsi per mezzo di usciere il quale per ciascuna significazione dovrà trasmettere al richiedente l'occorrente atto di referto, scritto sullo stampato che sarà provveduto dall'Amministrazione.

Gli uscieri avranno diritto unicamente alla retribuzione di centesimi 25 per ciascuna notificazione, per cui sia stato rimesso l'atto di referto.

Art. 52. Le Casse di risparmio, le Società e gli Istituti che fanno operazioni di anticipazioni o sovvenzioni sopra deposito o pegno di titoli, merci o valori, dovranno, entro i primi 10 giorni del gennaio e del luglio di ciascun anno, presentare all'ufficio del bollo straordinario o del registro del distretto in cui hanno la loro sede principale, la denunzia delle operazioni fatte nel semestre antecedente, giusta il modello allegato *D*.

Nelle denunzie dei Monti di pietà non dovranno essere dichiarate le operazioni di anticipazione e sovvenzione per somme inferiori a lire 300.

Il ricevitore, constatata la regolarità della denunzia, e proceduto ove è d'uopo agli opportuni riscontri coi registri e documenti tenuti dagli Istituti suindicati, liquiderà la tassa, determinando la somma imponibile col riunire all'importare effettivo dichiarato o accertato delle operazioni della durata di sei mesi o meno, quello raddoppiato a norma di legge delle operazioni fatte per un tempo maggiore di sei mesi.

Per il ritardo o l'omissione di denunzia, per le denunzie infedeli, e per il ritardo al pagamento della tassa, si applicheranno a carico delle Casse di risparmio, Società e Istituti le pene pecuniarie stabilite dall'art. 72 della legge.

Saranno egualmente applicate le disposizioni dei successivi articoli 73 e 74 della legge medesima per la prescrizione e la esazione coattiva della tassa e delle pene pecuniarie relative, non che per la decisione delle controversie che possano insorgere sulle medesime.

Art. 53. Non sarà necessario un nuovo decreto di nomina per i distributori secondari già debitamente autorizzati prima dell'attivazione del presente regolamento.

Visto d'ordine di Sua Maestà

Il Presidente del Consiglio dei Ministri,
Ministro delle Finanze
M. MINGHETTI.

Allegato A.

(Articoli 4 e 8 del Regolamento approvato con R. decreto 25 settembre 1874, n. 2128)

TABELLA indicativa dei prezzi delle diverse specie di carta bollata e di marche da bollo, non che dell'ammontare dei dritti di bollo straordinario.

1.

SPECIE di carta bollata	Prezzo del bollo	Aumento dei decimi	Totale	Indicazione dell'estremo limite dei valori soggetti a tassa	ANNOTAZIONI
1. Carta filigranata bollata all'ordinario per le cambiali ed altri effetti di commercio (Articoli 4 e 9, n. 3, della legge).	0 05	»	0 05	sino a L. 100	Le cambiali ed effetti di commercio, che abbiano scadenza superiore a mesi sei, saranno soggetti al doppio della tassa controindicata, la quale potrà essere pagata anche coll'impiego della carta, in quanto le qualità esistenti corrispondano alla doppia tassa dovuta in ragione della somma espressa nella cambiale.
	0 10	»	0 10	» 200	
	0 15	0 03	0 18	» 300	
	0 30	0 06	0 36	» 600	
	0 50	0 10	0 60	» 1,000	
	1 »	0 20	1 20	» 2,000	
	1 50	0 30	1 80	» 3,000	
	2 »	0 40	2 40	» 4,000	
	2 50	0 50	3 »	» 5,000	
	3 »	0 60	3 60	» 6,000	
	3 50	0 70	4 20	» 7,000	
	4 »	0 80	4 80	» 8,000	
	4 50	0 90	5 40	» 9,000	
	5 »	1 »	6 »	» 10,000	
2. Carta filigranata bollata all'ordinario, per atti civili, giudiziari ed amministrativi (Art. 9, num. 1, della legge).	0 05	»	0 05	»	Di minore dimensione.
	0 10	»	0 10	»	
	0 25	0 05	0 30	»	Di ordinaria dimensione.
	0 50	0 10	0 60	»	
	1 »	0 20	1 20	»	
	2 »	0 40	2 40	»	
3. Carta speciale comprensiva della tassa di bollo e di registro, all'ordinario, per le polizze o promesse di pagare (Art. 9, n. 2, lettera *a*, della legge).	2 »	0 40	2 40	sino a L. 200	Di ordinaria dimensione.
	3 »	0 60	3 60	» 400	
	4 »	0 80	4 80	» 600	
	5 »	1 »	6 »	» 800	
	6 »	1 20	7 20	» 1,000	
4. Idem per gli affitti e locazioni di beni stabili e mobili (Art. 9, n. 2, lettera *b*, della legge).	2 »	0 40	2 40	sino a L. 400	Di ordinaria dimensione.
	3 »	0 60	3 60	» 800	
	4 »	0 80	4 80	» 1,200	
	5 »	1 »	6 »	» 1,600	
	6 »	1 20	7 20	» 2,000	
5. Idem per le colonie parziarie, mezzerie e terzerie (Articolo 9, num. 2, lettera *c*, della legge)	2 »	0 40	2 40	»	Di ordinaria dimensione.
6. Idem per i duplicati degli atti di che ai numeri 4 e 5 della presente tabella (Articolo 9, n. 2, lettere *b* e *c*, della legge)	1 50	0 30	1 80	»	Di ordinaria dimensione.

2.

SPECIE di marche da bollo	Prezzo del bollo	Aumento dei decimi	Totale	Indicazione dell'estremo limite dei valori soggetti a tassa	Colore con cui sono stampate	ANNOTAZIONI
7. Marche per cambiali, ricapiti od altri effetti di commercio (Art. 10, n. 2, della legge).	0 05	»	0 05	sino a L. 100		Le cambiali ed effetti di commercio che abbiano scadenza superiore a mesi sei, saranno soggetti al doppio delle tasse controindicate.
	0 10	»	0 10	» 200	Bruno cupo d'Italia	
	0 15	0 03	0 18	» 300		
	0 30	0 06	0 36	» 600		
	0 50	0 10	0 60	» 1,000		
	1 »	0 20	1 20	» 2,000		
	1 50	0 30	1 80	» 3,000		
	2 »	0 40	2 40	» 4,000	Verde cupo	
	2 50	0 50	3 »	» 5,000		
	3 »	0 60	3 60	» 6,000		
	3 50	0 70	4 20	» 7,000		
	4 »	0 80	4 80	» 8,000		
	4 50	0 90	5 40	» 9,000	Marrone	
	5 »	1 »	6 »	» 10,000		
	10 »	2 »	12 »	» 20,000	Marrone rosso	
	20 »	4 »	24 »	» 40,000		
8. Marche a tassa fissa e in ragione della dimensione della carta (Art. 10, numeri 1 e 3 della legge).	0 01	»	0 01	»	Turchino chiaro	
	0 05	»	0 05	»	Violetto	
	0 10	»	0 10	»		
	0 50	0 10	0 60	»		
	1 »	0 20	1 20	»		
	2 »	0 40	2 40	»	Violetto chiaro	
	3 »	0 60	3 60	»		
	4 »	0 80	4 80	»		

3.

SPECIE DEI BOLLI allo straordinario	Prezzo del bollo	Aumento dei decimi	Totale	ANNOTAZIONI
9. Bolli allo straordinario (Art. 10, ultimo comma, della legge).	0 01	»	0 01	
	0 05	»	0 05	
	0 10	»	0 10	
	0 50	0 10	0 60	
10. Bollo speciale pei biglietti di trasporto in cartoncino	0 05	»	0 05	
11. Idem pei registri ipotecari	0 50	0 10	0 60	Il bollo qui contro non ha il particolare distintivo della sovrimposta dei decimi.

(*Seguono i modelli allegati* B, C, D)

Il N. 2145 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 63, 64, 65 e 66 della legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n. 4513, e la tabella annessavi della circoscrizione territoriale dei Collegi elettorali;

Vedute la istanza del comune di Narzole ond'essere costituito sezione del Collegio elettorale di Cherasco n. 157, separatamente da quella del Collegio stesso detta di Cherasco, cui fu sino ad ora unito;

Noverandosi nel comune stesso più di 40 elettori iscritti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il comune di Narzole è distaccato dalla sezione principale del Collegio elettorale di Cherasco n. 157, e costituito in sezione separata del Collegio medesimo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 14 ottobre 1874.

VITTORIO EMANUELE.

G. CANTELLI.

Il N. 2146 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 63, 64, 65 e 66 della legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, num. 4513, e la tabella annessavi della circoscrizione territoriale dei Collegi elettorali;

Veduta la istanza del comune di Porto Tolle ond'essere costituito sezione del Collegio elettorale di Adria n. 459, separatamente da quella del Collegio stesso detta di Ariano nel Polesine, cui fu sino ad ora unito;

Noverandosi nel comune stesso più di 40 elettori iscritti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il comune di Porto Tolle è distaccato dalla sezione elettorale di Ariano nel Polesine, e costituito in sezione separata del Collegio elettorale di Adria n. 459.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 14 ottobre 1874.

VITTORIO EMANUELE.

G. CANTELLI.

Il N. DCCCCXXXII (Serie 2ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Vista la deliberazione per le modificazioni dello statuto sociale presa nell'assemblea generale del 5 luglio 1874 dagli azionisti della Società anonima per azioni al portatore avente a scopo la preparazione e smercio all'interno ed all'estero del vino e del vermouth e la distillazione dell'alcool, stabilita in Asti col nome di *Società Enotecnica di Asti*, col capitale nominale di L. 1,000,000 diviso in n. 4000 azioni da L. 250 e colla durata di anni 30 decorrendi dal 1° marzo 1874;

Visto il R. decreto 1° marzo 1874, numero DCCCXIV e lo statuto della Società con esso approvato;

Visto il titolo VII, libro I, del Codice di commercio;

Visti i RR. decreti 30 dicembre 1865, numero 2727, e 5 settembre 1869, n. 5256;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato e reso esecutorio il nuovo statuto della *Società Enotecnica d'Asti*, che fu adottato colla citata deliberazione del 5 luglio 1874, e che sta inserto all'atto pubblico di deposito del 29 luglio 1874, rogato in Asti Giuseppe Ernesto Maggiora Vergano, al n. 180 di repertorio, volume VII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sommariva Perno, addì 23 settembre 1874.

VITTORIO EMANUELE.

G. FINALI.

MINISTERO DELLA MARINA

(DIREZIONE GENERALE DEL MATERIALE)

Notificazione.

Si previene il pubblico che il 15 dicembre 1874 avrà luogo in Roma presso il Ministero della Marina, avanti apposita Commissione, un esame di concorso per due posti di allievo ingegnere nel corpo del genio navale, grado a cui è annesso lo stipendio annuo di lire 1500.

Le condizioni che si richiedono per essere ammessi all'esame di concorso sono:

1° Essere per nascita, o per naturalizzazione regnicoli;

2° Non oltrepassare il 25° anno di età al 15 dicembre prossimo venturo;

3° Avere riportata la laurea d'ingegnere in una delle Università del Regno, oppure il diploma d'ingegnere di costruzioni navali nella Regia scuola superiore navale in Genova, od avere compiuto con successo il terzo anno di corso nella R. scuola di Marina;

4° Di essere celibi, o, se ammogliati, di trovarsi in grado di soddisfare al prescritto dalla legge 31 luglio 1871, n. 393;

5° Di avere l'attitudine fisica al servizio militare marittimo. Questa ultima condizione sarà constatata per mezzo di apposita visita sanitaria prima dell'ammissione all'esame.

L'esame consterà: di una prova orale, di una scritta e di un disegno fatto seduta stante.

La prova orale si aggirerà: sul calcolo differenziale ed integrale, sulla statica, la dinamica, l'idrodinamica, con le principali applicazioni della meccanica alla teoria delle macchine e sulla geometria descrittiva, giusta il programma qui appresso riportato.

La prova scritta verserà sopra un soggetto di calcolo o di meccanica a scelta della Commissione.

In quanto al disegno dovrà il candidato eseguire la soluzione, con la relativa costruzione, di un problema di geometria descrittiva.

I candidati dovranno pure dare prova di conoscere sufficientemente la lingua francese.

A parità di merito verrà prescelto quello che avrà dato saggio di conoscere anche la lingua inglese, o che avrà già prestato servizio nella Regia Marina, ovvero combattuto per l'indipendenza nazionale.

Gli aspiranti dovranno far pervenire le loro domande, corredate dei necessari documenti che comprovino riunire essi i requisiti sopraccennati, non più tardi del giorno 1° dicembre p. v., al Ministero della Marina (Direzione generale del materiale, divisione 3ª).

Saranno pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale del Regno* i nomi di coloro che fossero posti in nota per l'ammissione al suddetto concorso, onde possano trovarsi in Roma nel giorno ed ora che saranno fissati per tali esami.

PROGRAMMA *per gli esami degli aspiranti ai posti di allievi ingegneri nel corpo del genio navale.*

Calcolo infinitesimale — Calcolo differenziale.

Differenziamento delle funzioni semplici e composte di una o più variabili.

Eliminazione delle costanti e delle funzioni arbitrarie.

Cambiamento della variabile indipendente.

Serie di Taylor pelle funzioni di una o più variabili, e serie di Stirling. Limite dei resti di detta serie. Applicazioni. Sviluppo delle funzioni implicite. Serie di Lagrange. Valori delle espressioni che si presentano sotto forma indeterminata. Massimi e minimi delle funzioni di una o più variabili.

Contatti delle curve. Circolo osculatore. Sviluppate. Contatti delle superficie tra loro e con linee. Piano tangente e retta normale ad una superficie. Piano osculatore ad una curva a doppia curvatura. Angolo di contingenza. Angolo di torsione.

Curvatura delle superficie. Sezioni normali principali. Teorema di Eulero. Linee di curvatura. Teorema di Meunier sulle sezioni oblique.

Calcolo integrale.

Integrazione delle funzioni razionali, delle irrazionali di 2° grado e delle trascendenti.

Integrazione per serie.

Teoremi principali sugli integrali definiti. Calcolo numerico di essi.

Formola di Simpson.

Rettificazione delle curve, quadratura delle superficie e cubatura dei solidi. Criteri d'integrabilità e integrazione delle funzioni a più variabili.

Integrazione delle equazioni differenziali del 1° e del 2° ordine in casi particolari.

Soluzioni particolari. Rappresentanza geometrica di esse.

Teoremi relativi alle equazioni lineari di ordine qualunque.

Equazioni simultanee.

Integrazione delle equazioni alle derivate parziali del 1° e del 2° ordine in casi particolari.

Integrazione delle equazioni per serie.

Geometria meccanica.

Principali problemi sulle rette e sui piani. Intersezioni delle rette e dei piani. Determinazioni di rette e piani dietro certe condizioni. Rette e piani perpendicolari. Angoli delle rette e dei piani. Risoluzione dell'angolo triedro.

Principali problemi sulle superficie. Curve e piani tangenti. Genesi delle superficie. Iperboloide ad una falda e paraboloide iperbolico. Piani tangenti alle superficie sviluppabili, di rivoluzione e sghembe.

Principali problemi sulle intersezioni delle superficie. Intersezioni di superficie curve con piani e fra loro.

Elica ed elicoide sviluppabile.

Meccanica.

Statica.

Leggi analitiche della composizione delle forze concorrenti in un punto.

Condizioni di equilibrio di un punto libero od obbligato a rimanere sopra di una superficie o sopra di una curva nello spazio.

Delle forze parallele. Centro di esse. Teoremi sulla composizione e decomposizione delle coppie. Condizioni perchè un sistema di forze ammetta unica risultante.

Determinazione del centro di gravità delle linee, delle superficie, dei volumi. Condizioni dell'equilibrio di un corpo solido: 1° libero, 2° obbligato ad un punto, 3° ad un asse.

Condizioni dell'equilibrio di un filo flessibile sollecitato da forze qualunque ed in particolare della catenaria.

Leggi sperimentali dell'attrito.

Principio delle velocità virtuali.

Nozioni del calcolo della resistenza dei materiali allo stendimento, alla compressione, alla flessione ed alla torsione.

Dinamica.

Del moto di un punto sollecitato da forze qualunque, sia libero, sia obbligato a restare sopra una superficie o sopra una curva. Applicazione alla teoria del pendolo. Del moto di un sistema di punti materiali. Principio di d'Alembert.

Dei momenti d'inerzia e degli assi principali.

Leggi del moto di un corpo animato da forze qualunque intorno ad un asse fisso. Centro di oscillazione. Centro di percossa.

Leggi del moto di un corpo libero o girevole intorno ad un punto fisso.

Proprietà generali del moto di un sistema di corpi. Conservazione del moto del centro di gravità delle aree e delle forze vive.

Dell'urto dei corpi.

Idrostatica.

Equazioni generali dell'equilibrio dei fluidi. Superficie di livello, fluidi elastici. Legge di Mariotte. Pressione atmosferica.

Equilibrio dei fluidi pesanti. Pressioni sulle pareti dei vasi che li contengono. Centro di pressione. Equilibrio dei galleggianti. Condizioni di stabilità.

Idrodinamica.

Equazioni generali del moto dei fluidi.

Moto lineare. Leggi dell'efflusso da un vaso inesausto e da uno che si vuota. Pressioni sulle pareti del vaso durante il moto del liquido.

Efflusso dell'acqua da fori piccolissimi.

Gorgo a vena contratta; tubi addizionali.

Del moto dell'acqua per lunghi tubi di condotta. Pressioni sulle pareti di essi.

Del moto dell'acqua per gli alvei naturali ed artefatti.

Della resistenza dei fluidi. Urto di una vena fluida. Urto di un fluido indefinito contro un corpo immerso, e resistenza di un fluido indefinito contro un corpo che in esso si muove.

Delle macchine.

Equilibrio delle macchine, fatta astrazione dagli attriti.

Stato prossimo al moto delle macchine.

Dei principali motori impiegati nelle arti.

Moto equabile e vario delle macchine.

Perdita di forza viva nelle macchine. Avvertenze principali nello stabilimento delle macchine.

Organi direttorii del movimento delle macchine.

Delle trombe, del torchio idraulico e delle ruote idrauliche.

Macchine a colonna d'acqua.

Roma, addì 30 agosto 1874.

Il Ministro: S. DE ST-BON.

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di concorso.

Dovendosi provvedere alla nomina triennale di un medico assistente presso il sifilicomio di Palermo con l'annuo onorario di lire 1000 viene a tale effetto aperto un concorso per esame a termini del regolamento approvato con R. decreto del 25 settembre 1862.

Tutti coloro che intendono di prendere parte a detto concorso dovranno far pervenire al Ministero dell'Interno non più tardi del 15 novembre 1874 le loro istanze corredate dei documenti indicati all'articolo 23 del preaccennato regolamento, del quale i concorrenti potranno prendere notizia presso le rispettive prefetture e sottoprefetture del Regno.

Roma, addì 19 ottobre 1874.

Il Direttore Capo di Divisione
ROSSI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

2ª pubblicazione per rettifica d'intestazione.

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè n. 1075 d'iscrizione sui registri della Direzione generale, per lire 5, al nome di Lucattini Giulio del fu Antonio, distributore postale a Monticiano, vincolata d'ipoteca a favore dell'Amministrazione delle Poste, a cauzione di detta sua qualità, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Lucattini Giulio fu Ansano, distributore postale a Monticiano (Siena), col vincolo suddetto, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Firenze, il 10 ottobre 1874.

Per il Direttore Generale
PAGNOLO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

2ª pubblicazione per rettifica d'intestazione.

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 0[0, cioè n. 352019 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al num. 5509 della soppressa Direzione di Palermo), per lire 35, al nome di Verona Antonietta fu Vincenzo, minore, rappresentata dalla signora Carlotta Foderà vedova Verona, madre e tutrice, domiciliata in Palermo, e num. 59126, con identica intestazione per lire 185, sono state così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Verona e Foderà Maria Antonia Rosalia fu Vincenzo, minore (il resto come sopra) vera proprietaria delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Firenze, il 10 ottobre 1874.

Per il Direttore Generale
PAGNOLO.

CASSA DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI
presso la Direzione Generale del Debito Pubblico

(2ª pubblicazione)

In conformità al disposto dell'art. 21 del R. decreto regolamentario 31 marzo 1864 n. 1725 per la esecuzione della legge 24 gennaio stesso anno n. 1636 sull'affrancamento dei canoni censi ed altre prestazioni dovute a corpi morali, si deduce a pubblica notizia per norma di chi possa avervi interesse che, essendo stato dichiarato smarrito il certificato di affrancazione infradesignato, sarà rilasciato altro corrispondente titolo, ove non siano state fatte opposizioni, un mese dopo la pubblicazione del presente e resterà di nessun effetto il certificato precedente.

Certificato n. 7299 dell'annualità di lire 1 90 emesso da quest'Amministrazione a favore della comunità di Murlo (Siena) per parte di affrancazione di annuo canone ed iscritta nell'interesse di Landi Carlo come da rogito Costanti 25 marzo 1840.

Firenze, 9 ottobre 1874.

Per il Direttore Capo di Divisione
FRASCAROLI.

Per il Direttore Generale
CERESOLE.

CASSA DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI
presso la Direzione Generale del Debito Pubblico

(3ª pubblicazione)

In ordine al prescritto dall'articolo 143 del regolamento approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, numero 5943, si notifica che dovendosi procedere alla restituzione del sotto descritto deposito ed allegandosi lo smarrimento della relativa polizza resta diffidato chiunque possa avervi interesse che, dieci giorni dall'ultima pubblicazione del presente, la quale verrà ripetuta per tre volte ad intervallo di dieci giorni, sarà provveduto come di ragione, restando di nessun valore il corrispondente titolo.

Deposito di lire 50 di rendita fatto in questa Cassa da Landi Emilio di Giuseppe a garanzia di appalto, come da polizza n. 17464.

Firenze, li 24 settembre 1874.

Per il Direttore Capo di Divisione
FRASCAROLI.

Per il Direttore Generale
CERESOLE.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO

È noto che il Consiglio federale germanico sta occupandosi di un progetto di legge diretto ad estendere a tutta la Germania l'istituzione prussiana del *landsturm*, ossia della leva in massa di tutti gli uomini validi che non fanno parte dell'esercito attivo, della riserva e della landwehr. Già abbiamo fatto cenno delle disposizioni principali di questo disegno di legge. Siccome la landwehr assorbe tutti gli uomini validi fino all'età di 32 anni, perciò il landsturm comprenderà le classi al di sopra di quest'età, fino ai 42 anni. Secondo la legge organica del 1870, la quale determina il contingente annuo nella cifra di 130,000 uomini, i dieci anni, pei quali durerà l'obbligo del landsturm, potranno fornire alla Germania un supplemento di quasi un milione di combattenti, nel vigore degli anni, formati alla disciplina, e che già ebbero una educazione militare compiuta nelle file dell'esercito.

L'ordinamento del landsturm si adatta perfettamente a quello della landwehr. Gli ufficiali del landsturm verranno reclutati tra le file degli antichi sottufficiali e uffiziali dell'esercito e della landwehr.

La nuova legge non fa che estendere a tutto l'impero ciò che regolarmente esiste già fino dall'anno 1813 nel regno di Prussia.

Parecchi giornali autorevoli di Berlino, rispondendo a certe preoccupazioni che potrebbero nascere da questi armamenti, affermano che non si deve ai medesimi attribuire verun significato bellicoso. Essi fanno osservare che il landsturm non può essere chiamato sotto le armi fuorchè all'ultima estremità, per la difesa del paese contro ad una invasione straniera. Ma, soggiungono, è necessario guarentire ai cittadini armati per la difesa dei loro focolari, il benefizio di un ordinamento già preparato anticipatamente, e posto sotto la protezione del diritto delle genti, quale si cercò di determinare con precisione nelle recenti deliberazioni del Congresso di Bruxelles.

Il Reichsrath di Vienna, come è noto, si è riunito il 20 ottobre; siccome questa sessione è semplicemente il seguito di quella della scorsa primavera, non vi ebbe discorso del trono. Fino dalla prima seduta il ministro delle finanze ha presentato il bilancio del 1875, le cui spese oltrepassano gl'introiti di circa 12 milioni di fiorini. Il governo propone di coprire questo disavanzo coll'alienazione di una certa quantità di titoli della rendita; e propone altre riforme atte a prevenire i disavanzi nei bilanci futuri.

In Francia la situazione elettorale è lenta a spiegarsi nei tre dipartimenti chiamati, per l'8 novembre, a far cessare tre vacanze legislative. Nella Drôme la questione si porrà, sembra, tra il signor Madier de Montjau, repubblicano avanzato, ed il signor Morin, già deputato, il quale finora non pubblicò ancora la sua circolare. Nel dipartimento dell'Oise i repubblicani si troveranno di fronte alla candidatura imperialista del duca di Mouchy. Nel dipartimento del nord la gara sarà tra il signor Parsy, già sindaco di Cambrai, repubblicano, e il signor Fiévet, settennalista.

In un articolo, nel quale si apprezza il risultamento delle recenti elezioni in Francia, il *Times* scrive: « Il risultato generale è che il partito repubblicano mantiene la sua pretesa di rappresentare il sentimento prevalente del popolo francese. Dei quattro deputati eletti tre sono di questo partito, il quale ebbe il sopravvento sopra una lega, i membri della quale non possono unirsi per far trionfare una politica determinata, ed il sopravvento della stessa non mancherebbe di palesarne la discordia. Ciononondimeno conviene riconoscere che le forze, di cui i partiti sconfitti dispongono, si mostrano sufficienti per rendere più malagevole l'avvenimento di una costituzione definita. Il numero considerevole dei voti provenienti dalle classi della società concordi nel respingere la repubblica fornirà ad un governo che ha proclamato i suoi principii conservatori un motivo bastevole per differire qualunque decisione ».

La valigia postale delle Indie orientali ha recato notizie favorevoli di Sumatra. Gli Olandesi, mediante la loro artiglieria, riuscirono a sgombrare i dintorni del Kraton; e, quantunque sia stato annunziato un attacco generale sulle sue posizioni, tuttavia il nemico non è comparso, e si tiene a rispettosa distanza. I capi di tribù vengono successivamente sottomettendosi al protettorato neerlandese. La *Gazzetta di Penang* dichiara che ora la forza di resistenza degli indigeni è infranta, e che per loro sarebbe follia voler prolungare una lotta senza speranza.

Il *Golos* accenna al progetto di congiungere il mar Nero e il mare di Azof mediante una strada ferrata che attraversi l'istmo di Perecop, e che da Akmanai si diriga a Teodosia. Il citato giornale afferma che questo provvedimento è imperiosamente richiesto dalle esigenze del commercio di esportazione dai porti del mare di Azof; al quale uopo non sarebbe meno urgente la sistemazione del porto di Mariopoli.

Le notizie della guerra civile nella Confederazione Argentina, si contraddicono secondo la fonte onde emanano. Quelle, che ci arrivano per la via del Brasile, sono favorevoli al governo di Buenos-Ayres, mentre i dispacci, che portano la data di Montevideo, segnalano i progressi della insurrezione. Un dispaccio di Montevideo, del 18 ottobre, annunziava che i vari corpi dei ribelli avevano operato il loro congiungimento, e che il generale Mitre alla loro testa muoveva sulla capitale, la cui difesa era affidata all'ex-presidente Sarmiento. All'opposto, altri dispacci assicuravano che nessuna notizia era pervenuta dal teatro della guerra.

REGIO ISTITUTO
DI STUDI SUPERIORI PRATICI E DI PERFEZIONAMENTO IN FIRENZE

Il primo del prossimo novembre saranno aperte le iscrizioni ai corsi superiori che vengon dati nelle sezioni dell'Istituto suddetto, nel modo seguente:

Sezione di filosofia e filologia
(Via Ricasoli, nº 50).

Ai corsi normali e complementari, secondo il disposto del R. decreto 22 settembre 1867, num. 3931, che abilitano all'insegnamento secondario.

Al corso speciale ordinato dal R. decreto 10 dicembre 1868, num. 4743, per i professori di scuole secondarie municipali e provinciali che, essendo sprovvisti di titoli legali, volessero fornirsene.

Al corso biennale ordinato dal R. decreto 3 aprile 1870, num. 5620, per coloro che volessero abilitarsi all'insegnamento delle scuole tecniche, normali e magistrali.

Sezione di medicina e chirurgia
(Nel R. Arcispedale di Santa Maria Nuova).

Al quinto e sesto anno del corso medico-chirurgico.

Al corso chimico-farmaceutico, non che agli studi ostetrici per le levatrici.

Sezione di scienze fisiche e naturali
(Nel R. Museo di fisica).

Ai corsi normali instituiti dal R. decreto 22 settembre 1867, num. 3931.

A forma del vigente regolamento universitario le iscrizioni ai sopra citati corsi resteranno aperte, presso la segreteria di ciascuna Sezione, a tutto il 16 novembre, e il 17 cominceranno le lezioni secondo gli orari stabiliti.

Presso la sezione di filosofia e filologia, gli esami tanto d'ammissione che per i concorsi, cominceranno il dì 5 novembre.

Firenze, li 19 ottobre 1874.

Dispacci elettrici privati
(AGENZIA STEFANI)

LONDRA, 23. — Il *Daily News* dice che gli ultramontani decisero d'interpellare il principe di Bismarck sull'affare del conte d'Arnim appena sarà aperto il Parlamento.

Il corrispondente del *New York Herald* crede di sapere che il maresciallo Serrano spedì un milione di lire sterline per indurre i capi carlisti a finire la guerra.

MADRID, 22. — L'esercito nazionale prese al capo carlista Villalai un convoglio di 200 bestie da soma.

Il cabecilla Lozano fugge con 5 suoi ufficiali verso il Portogallo.

MADRID, 23. — Il cabecilla Lozano e diversi ufficiali furono arrestati prima che abbiano potuto entrare in Portogallo. Essi saranno giudicati come incendiari e assassini degli impiegati della strada ferrata.

NEW-YORK, 22. — Si ha da Messico che la Germania si adopera per fondare una colonia in quel paese. Per compenso la Germania offrirebbe al governo messicano un prestito.

Il raccolto dello zucchero in America oltrepassa tutti i raccolti dal 1861 in poi.

Nella Luigiana molti bianchi furono arrestati.

VOLTURARA APPULA, 23. — Questa sera alle ore 6 24 è arrivato l'onorevole Bonghi e fu ricevuto dal prefetto, dalle autorità e da una grande folla, che acclamava il ministro e il prefetto. Il paese è illuminato.

BUENOS-AYRES, 21. — Il generale Mitre col corpo principale degli insorti trovasi dinanzi a Buenos-Ayres. Le due parti si astengono dal prendere l'offensiva.

Il colonnello Gonzales, con 500 uomini dell'esercito regolare, raggiunse gl'insorti. Si parla di uno scontro che avrebbe avuto luogo nel sud e di molti feriti che sarebbero diretti a Buenos-Ayres.

Il colonnello Lozo e il signor Gazon furono arrestati. Ignorasi la causa.

MONTEVIDEO, 22. — La cannoniera *Parana*, appartenente agl'insorti argentini, è arrivata in questo porto.

PALERMO, 23. — Ieri nel territorio di Caltanissetta ebbe luogo un conflitto fra 8 briganti della banda Rocca-Rinaldi e la forza pubblica. Tre briganti furono presi, gli altri fuggirono.

PARIGI, 23. — La *Patrie* narra che le lettere ritenute dal conte d'Arnim e reclamate dal principe di Bismarck sono fra le mani dell'imperatore Guglielmo, a cui il conte d'Arnim le avrebbe fatte rimettere.

PRAGA, 23. — I risultati finora conosciuti delle elezioni suppletorie pel Reichsrath sono nelle città favorevoli ai vecchi czechi. I candidati costituzionali e i candidati dei giovani czechi ebbero una minoranza considerevole.

CALCUTTA, 23. — La cattura di Nana Sahib è ufficialmente confermata.

LONDRA, 23. — Il *Daily Telegraph* ha da Berlino un dispaccio il quale dice: Assicurasi che, appena l'esercito tedesco sarà organizzato e le frontiere dell'Ovest saranno sufficientemente fortificate, il governo tedesco domanderà al Belgio ed alla Svizzera di far conoscere fino a che punto esse sieno in grado di difendere la loro neutralità. La Svizzera e il Belgio potendo servire di porte all'esercito francese per penetrare in Germania e avendo la Germania garantito la loro neutralità, il governo tedesco crede di avere il diritto di verificare se esse possono mantenerla.

Borsa di Parigi — 23 *ottobre*.

	22	23
Rendita francese 3 0[0	62 27	62 40
Id. id. 5 0[0	99 75	99 92
Banca di Francia	3970 —	3980 —
Rendita italiana 5 0[0	66 92	67 20
Id. id. id.	— —	— —
Ferrovie Lombarde	317	318 —
Obbligazioni Tabacchi	— —	— —
Ferrovie V. Emanuele (1863)	196 —	196 —
Ferrovie Romane	75 —	77 50
Obbligazioni Romane	188 —	188 —
Obbligaz. Lombarde God. luglio 1874	250 —	251 —
Azioni Tabacchi	— —	— —
Cambio sopra Londra, a vista	25 15 1[2	25 15 1[2
Cambio sull'Italia	10 —	9 7[8
Consolidati inglesi	92 3[4	92 3[4

Borsa di Vienna — 23 *ottobre*.

	22	23
Mobiliare	233 50	— —
Lombarde	140 50	140 25
Banca Anglo-Austriaca	158 25	155 75
Austriache	303 —	300 50
Banca Nazionale	978 —	977 —
Napoleoni d'oro	8 88	8 88
Argento	104 40	— —
Cambio su Parigi	43 85	43 90
Cambio su Londra	110 20	110 40
Rendita austriaca	74 —	73 90
Rendita austriaca in carta	69 85	69 75
Union-Bank	126 50	124 25

Borsa di Berlino — 23 *ottobre*.

	22	23
Austriache	184 1[4	182 —
Lombarde	84 —	83 —
Mobiliare	142 3[4	140 —
Rendita italiana	65 7[8	— —
Rendita turca	45 1[8	44 7[8

Borsa di Londra — 23 *ottobre*.

Consolidato inglese	92 3[4	— —
Rendita italiana	66 1[2	— —
Turco	da 45 5[8	a 45 3[4
Spagnuolo	» 18 1[4	» 18 3[8
Egiziano (1873)	73 3[8	— —

Borsa di Firenze — 23 *ottobre*.

Rendita italiana 5 0[0	71 85	nominale
Napoleoni d'oro	22 19	contanti
Londra 3 mesi	27 53	»
Francia, a vista	110 55	»
Prestito Nazionale	61 50	nominale
Azione Tabacchi	816 —	fine mese
Azioni della Banca Naz. (nuove)	1898 —	nominale
Ferrovie Meridionali	347 1[2	fine mese
Obbligazioni Meridionali	213 —	nominale
Banca Toscana	1482 —	fine mese
Credito Mobiliare	728 —	»
Banca Italo-Germanica	— —	
Banca Generale	— —	

Fermissima.

MINISTERO DELLA MARINA
Ufficio centrale meteorologico

Firenze, 23 ottobre 1874, ore 17.

Barometro sceso in media di 4 mm. in tutta l'Italia. Venti forti delle regioni occidentali su quasi tutto il Mediterraneo. Sud-ovest fortissimo a Livorno. Nord-est forte a Venezia. Cielo coperto o nuvoloso. Nebbia fitta a Moncalieri. Mediterraneo in molti punti agitato o grosso. Adriatico agitato soltanto a Venezia. Stanotte venti forti specialmente sul basso Tirreno; sono sempre probabili dei colpi di vento fra libeccio e tramontana. Tempo vario al cattivo.

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO
Addì 23 ottobre 1874.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.	*Osservazioni diverse*
Barometro	753 0	753 2	753 1	755 0	(Dalle 9 pom. del giorno prec. alle 9 pom. del corrente)
Termometro esterno (centigrado)	16 2	20 9	21 5	16 7	TERMOMETRO
Umidità relativa	88	81	69	95	Massimo = 22 0 C. = 17 6 R. Minimo = 15 4 C. = 12 3 R.
Umidità assoluta	12 11	14 86	13 21	13 41	
Anemoscopio	S. 0	S. 4	S. 2	Calma	
Stato del cielo	5. cirri-cumuli, nebbioso	2. cumuli-cirri	4. cumuli-cirri	0. cirri-cumuli giranti	Magneti sturbati.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA
del dì 24 ottobre 1874.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	Valore versato	CONTANTI Lettera	CONTANTI Danaro	FINE CORRENTE Lettera	FINE CORRENTE Danaro	FINE PROSSIMO Lettera	FINE PROSSIMO Danaro	Nominale
Rendita Italiana 5 0[0	1° semes. 75	— —	— —	71 65	71 60	— —	— —	— —	— —	— —
Detta detta 5 0[0		— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detta detta 3 0[0	1° ottobre 74	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detta detta 3 0[0	»	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Rendita Austriaca	»	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Prestito Nazionale	»	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto piccoli pezzi	»	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto stallonato	»	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0[0	»	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligaz. Municipio di Roma	1° gennaio 74	500 —	— —	410 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Fondiaria B.° di S. Spirito	1° ottobre 74	500 —	— —	465 —	460 —	— —	— —	— —	— —	— —
Certificati sul Tesoro 5 0[0	4° trimes. 74	537 50	— —	— —	518 —	— —	— —	— —	— —	— —
Certificati Emissione 1860-64	1° ottobre 74	— —	— —	74 40	74 35	— —	— —	— —	— —	— —
Prestito Rom., Blount	»	— —	— —	72 75	72 70	— —	— —	— —	— —	— —
Detto Rothschild	1° giugno 74	— —	— —	75 05	75 —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Nazionale Italiana	1° gennaio 74	1000 —	750 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Romana	2° semes. 74	1000 —	1000 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1110 —
Banca Nazionale Toscana	»	1000 —	700 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Generale	1° gennaio 74	500 —	250 —	416 —	415 50	416 25	416 —	— —	— —	— —
Società Gen. di Credito Mobiliare Italiano	»	500 —	400 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Italo-Germanica	»	500 —	350 —	246 —	245 —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Industr. e Commerciale	»	250 —	175 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Azioni Tabacchi	»	500 —	350 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligaz. dette 6 0[0	1° ottobre 73	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferr. Romane	1° ottobre 65	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette	—	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Meridionali	—	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligaz. delle Strade Ferrate Meridionali	—	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Buoni Merid. 6 per 100 (oro)	—	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Romana delle Miniere di ferro	—	537 50	537 50	180 —	176 —	— —	— —	— —	— —	— —
Soc. Anglo-Rom. per l'illuminaz. a gas	2° semes. 74	500 —	500 —	388 —	385 —	— —	— —	— —	— —	— —
Gas di Civitavecchia	1° gennaio 74	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Pio Ostiense	»	430 —	430 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Compagnia Fondiaria Italiana	»	250 —	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Parigi	90	109 40	109 20	— —
Marsiglia	90			
Lione	90			
Londra	90	27 55	27 50	— —
Augusta	90	— —	— —	— —
Vienna	90	— —	— —	— —
Trieste	90	— —	— —	— —
Oro, pezzi da 20 franchi		22 20	22 15	— —
Sconto di Banca 5 0[0		— —	— —	— —

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti:

5 0[0 - 2° sem. 1874: 73 90 cont.; 73 92, 95, 97 1[2, 74 00, 74 05, 74 10 fine; 1° sem. 1875: 71 65 cont.

Londra 27 58, 27 55.

Prestito Blount 72 75.

Banca Generale 416 cont.; 416 25, 417 fine.

Banca Italo-Germanica 245 cont.

Soc. Anglo-Romana per l'illum. a gas 388, 385 cont.

Il Deputato di Borsa: O. SANSONI.
Il Sindaco: A. PIERI.

CAMERANO NATALE, gerente. | ROMA — Tipografia Eredi Botta, via de' Lucchesi, 4.

N. 2 d'ordine.

GENIO MILITARE - DIREZIONE DI ROMA

SEZIONE DI CAGLIARI

AVVISO D'ASTA.

Stante la deserzione del primo incanto, si notifica al pubblico che nel giorno 2 novembre 1874, alle ore 11 ant., si procederà in Cagliari avanti il direttore del Genio militare o chi per esso, e nel locale della Sezione suddetta, sito nel secondo piano dell'ex-convento Santa Rosalia, via Santa Rosalia, numero 11, all'appalto seguente mediante partiti segreti:

Lavori per l'adattamento del fabbricato Arsenale in Cagliari ad uso del Distretto militare, ascendenti in complesso a L. 120,000.

A termini dell'art. 43 del regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1870, num. 5852, si avverte che in questo nuovo incanto si farà luogo al deliberamento qualunque sia il numero dei concorrenti e delle offerte.

I lavori dovranno essere ultimati nel termine di mesi quindici.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso la Sezione predetta nel locale suindicato dalle ore 8 antimeridiane alle 2 pomeridiane.

Sono fissati a giorni 15 i fatali, ossia il tempo utile per presentare l'offerta di ribasso non inferiore al ventesimo sul prezzo d'aggiudicazione, decorribili dal mezzodì del giorno del deliberamento.

Il deliberamento seguirà a favore del migliore offerente che nel suo partito, esteso in carta da bollo da lira una, suggellato e firmato, avrà offerto all'ammontare suddetto un ribasso di un tanto per cento maggiore od almeno eguale al ribasso minimo stabilito in una scheda suggellata e deposta sul tavolo d'incanto, la quale verrà aperta dopo che si saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all'appalto per essere ammessi a presentare i loro partiti dovranno esibire alla Commissione, contemporaneamente alla presentazione dei partiti stessi, i seguenti documenti:

1° Una ricevuta della Sezione suddetta constatante d'aver fatto presso la Sezione stessa, ovvero nella Cassa dei depositi e prestiti o delle Tesorerie dello Stato, un deposito di L. 6000 in contanti od in rendita al portatore del Debito Pubblico del Regno al valore di Borsa della giornata antecedente a quella in cui viene operato il deposito.

2° Un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'Autorità politica o municipale del luogo in cui sono domiciliati.

3° Un attestato di persona dell'arte, confermato dall'ufficio locale del Genio militare, il quale sia di data non anteriore di sei mesi ed assicuri che l'aspirante ha date prove di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento e nella direzione di altri contratti d'appalto di opere pubbliche e private.

I depositi tanto in effettivo contante od in rendita, quanto delle quitanze rilasciate dalle Tesorerie o Casse di cui sopra, dovranno essere fatti presso la Sezione in cui ha luogo l'appalto, dalle ore 8 alle 10 antimeridiane del giorno fissato pel medesimo.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati a tutte le Direzioni territoriali dell'Arma ed agli uffici staccati da esse dipendenti. Di questi ultimi partiti però non si terrà alcun conto se non giungeranno alla Sezione ufficialmente e prima dell'apertura dell'incanto e se non risulterà che gli offerenti abbiano fatto il deposito di cui sopra o presentata la ricevuta del medesimo e giustificata la loro moralità ed idoneità come sopra.

Le spese d'asta, di bollo, di registro, di segreteria, di copie ed altre relative, sono a carico del deliberatario.

Dato a Cagliari, il 17 ottobre 1874.

Per la Direzione
Il Segretario: P. CORONA.

6157

DIREZIONE TERRITORIALE D'ARTIGLIERIA DI ROMA

AVVISO D'ASTA

per reincanto in seguito ad offerta dell'8 0[0.

Si fa di pubblica ragione a termini dell'articolo 60 del regolamento approvato con Regio decreto 23 gennaio 1870, che essendo stata presentata in tempo utile l'offerta d'aumento dell'8 per 100 sul prezzo di calcolo al quale in incanto del 28 settembre 1874 risultò deliberata la vendita del seguente lotto di polveri descritto negli avvisi d'asta del 12 settembre 1874:

Lotto 52° — POLVERE da caccia fina e ordinaria in scatole da grammi 500 e 250, n. 5920, per L. 6965 60, per cui aggiunto l'aumento d'incanto del 5 per 100 e quello dell'8 per 100 offerto durante i fatali, ascende il suo importare a L. 7898 99;

La polvere suddetta deve essere ritirata dai magazzini di San Benigno in Genova nel termine di giorni 180 dalla data di partecipazione dell'approvazione del contratto, previo però il pagamento del prezzo d'aggiudicazione e l'adempimento delle prescrizioni di cui all'art. 7 delle condizioni inserte nella richiesta;

Si procederà perciò presso l'ufficio della Direzione suddetta sita in piazza S. Calisto in Trastevere, n. 18, p° 1°, al reincanto di tale vendita col mezzo di partiti suggellati (distesi in carta filigranata da lira una), alle ore 1 p. m. del giorno 9 novembre 1874, in base del suindicato prezzo ed aumento, per vederne seguire il deliberamento definitivo a favore dell'ultimo e migliore offerente.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso la Direzione suddetta dalle ore 10 a. m. alle 3 p. m. e presso le Direzioni territoriali di Alessandria, Ancona, Bologna, Capua, Firenze, Genova, Messina, Piacenza, Torino, Venezia, Verona, come altresì presso i Comandi locali di Napoli, Livorno, Cagliari, Milano, Palermo, Brescia, Gaeta e Bari: le polveri sono visibili nel locale sovraindicato.

Gli aspiranti all'appalto per essere ammessi a presentare i loro partiti dovranno fare il deposito della somma di L. 1400 presso la Direzione suddetta, ovvero nelle Casse dei depositi e prestiti o delle Tesorerie dello Stato, in contanti od in rendita del Debito Pubblico al valore di Borsa della giornata antecedente a quella in cui viene operato il deposito.

I depositi presso la Direzione in cui ha luogo l'appalto dovranno esser fatti dalle ore 10 ant. alle 12 merid. del giorno 9 novembre 1874.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'acquisto di presentare i loro partiti suggellati a tutte le Direzioni territoriali d'artiglieria e Comandi locali suddetti. Di questi ultimi partiti però non si terrà alcun conto se non giungeranno alla Direzione ufficialmente e prima dell'apertura dell'incanto e se non risulterà che gli offerenti abbiano fatto il deposito di cui sopra o presentata la ricevuta del medesimo.

Le spese d'asta, di bollo, di registro, di copie ed altre relative sono a carico del deliberatario.

Roma, 24 ottobre 1874.

Per la Direzione
Il Segretario: C. POTESTA.

6047

BANDO DI VENDITA

in grado di aumento di sesto.

Ad istanza dei signori Francesco Casanova ed Augusto Sciamplicotti, possidenti, domiciliati in Roma, ed elettivamente presso il procuratore Diotallevi dal quale sono rappresentati,

In danno dell'eredità del fu Gaspare Falcetti,

Nell'udienza del 1° ottobre corrente mese fu effettuata la vendita del fondo oppignorato alla eredità Falcetti per lo prezzo di L. 32,050, in favore di Achille Naimer di Roma, e gl'instanti nel termine di legge offrirono in solido l'aumento del sesto nella cifra di L. 5341 66;

Epperò giusta il decreto presidenziale del 17 andante mese avrà luogo il nuovo incanto nell'udienza del 21 novembre prossimo pel prezzo aumentato a lire 37,391 66 del suddetto fondo, cioè:

Casamento sito in Roma, al vicolo del Vantaggio, ai numeri civici 8 a 16, e segnato in mappa numeri 145, 146, 147, 148 e 149. Le altre condizioni della vendita si leggono negli atti esistenti nella cancelleria del tribunale.

Roma, lì 23 ottobre 1874.

6156 G. DIOTALLEVI proc.

Estratto di Bando PER VENDITA GIUDIZIALE.

(1ª *pubblicazione*)

Nell'udienza del 28 novembre 1874 innanzi la 1ª sezione del tribunale civile di Roma, ad istanza dei coniugi Vincenza Severini ed Alessandro Catani, si procederà alla vendita forzata in danno di Rosa Fani in Carafa del seguente fondo:

Casa da cielo a terra sita in Nazzano per la via del Monte e del Porto, segnata in mappa n° 165, composta di otto vani al pianterreno, otto al primo piano e sei vani al secondo, confinante da tutti i lati colla strada suddetta. Vi gravita il solo tributo fondiario in annue L. 56 06.

Detto fondo sarà venduto in un sol lotto e l'incanto si aprirà sul prezzo di stima ribassato di un decimo, cioè su lire 4982 55. Le altre condizioni si rilevano dal bando originale sistente in cancelleria.

Roma, lì 23 ottobre 1874.

6155 A. BUSSOLINI proc.

NOTA.

(2ª *pubblicazione*)

Con decreto 1° giugno 1874 il tribunale civile di Napoli autorizzò la Direzione del Debito Pubblico a svincolare l'annua rendita di L. 210 intestata ad Andruzzi Marco fu Nicola, n° 21630, vincolata a favore della signora Giuseppa Muscari, e tramutarla in una rendita al portatore per L. 110, da consegnarsi alla detta signora Muscari, ed intestarsi per le restanti L. 100 alli Demetrio, Elena e Nicola Andruzzi fu Marco, minori, amministrati da Giuseppa Muscari loro madre.

Roma, 1° ottobre 1874.

5976 A. SCAPARRO proc.

AVVISO.

Si rende di pubblica ragione che Giovanni Bianchi ha assegnato al suo figlio Francesco l'esercizio ed il capitale che trovasi nel negozio di orologiaro in via Montanara, num. 110, nell'atto che questi si è diviso dalla famiglia. Che in conseguenza ora Francesco esercita quel negozio per conto proprio e per esclusivo suo interesse, in maniera che il padre di lui Giovanni è fuori di ogni responsabilità che dichiara formalmente di declinare per qualunque contrattazione il medesimo possa fare sia relativa al negoziato suddetto quanto a qualunque altro. E deduce tutto ciò a cognizione del pubblico onde non se ne possa allegare ignoranza.

GIOVANNI BIANCHI.

6152 Avv. ONORATO CAPO.

NOTIFICA DI PROTESTO.

A richiesta dei signori Marignoli e Tomassini banchieri, domiciliati in via del Corso, n. 374, rappresentati dal procuratore Pietro Cavi,

Io Lorenzo Palumbo usciere addetto al Regio tribunale di commercio di Roma ho notificato l'atto di protesto di mancato pagamento elevato il giorno 8 ottobre per la somma di L. 48,950 a rogito del notaro di Roma signor Alessandro Venuti, ai signori Vincenzo, Domenico e Nicola Alibrandi, e ciò mediante affissione a forma dell'art. 141 del Codice commerciale.

Roma, 22 ottobre 1874.

L'usciere

6154 Avv. LORENZO PALUMBO.

NOMINA DI CURATORE.

Il signor pretore del quinto mandamento di Roma con decreto del 15 corrente mese ha nominato a curatore dell'eredità giacente di Luigia Del Bufalo dei furono Luigi e Paola Castellini, decessa il 9 prossimo passato agosto in questa città, via Monte Savello, num 15, piano secondo, il signor Domenico avv. Prudenzi di Ilarie, dimorante nella via Giubbonari, num. 74.

Roma, 21 ottobre 1874.

6158 Dott. G. B. LOPEZ canc.

DELIBERAZIONE.

5907

(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli con deliberazione del 18 settembre 1874 ordina alla Direzione Generale del Debito Pubblico che annulli i due certificati di rendita di annue lire 1050 ognuno, n. 221386 e 221387, in testa di Francesco Forte fu Raffaele, e ne intesti lire 1275 ai minori Giuseppe, Anna e Lucia Forte fu Francesco col vincolo pupillare sotto l'amministrazione della madre Fortunata Violante e del rimanente ne formi cartelle al portatore per consegnarsi ai signori Angelo e Francesco Forte fu Francesco per dividersele in parti uguali. Destina l'agente di cambio signor Alberto Prisco per le operazioni suddette.

SENTENZA.

In nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele II per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia,

Il tribunale civile e correzionale di Viterbo ha pronunziato la seguente sentenza:

Nella causa civile sommaria della Ditta fallita Tommaso e fratello Pompei di Viterbo in persona dei sindaci Grimaldi avv. Giuseppe, Salvatori avv. Filippo, e Brucagli Cesare, tutti domiciliati in Viterbo, rappresentati dallo stesso procuratore Salvatori Filippo, attore,

Contro

Madioni Albertina moglie di Giuseppe Pompei, domiciliata in Roma, rappresentata dal procuratore Cassani, convenuta — Luzi Giuseppe, domiciliato in Vetralla, Terwagne vedova Elisa tanto in proprio e come rappresentante la Casa bancaria in Roma Francesco Terwagne quanto come tutrice delle minorenni Cecilia, Maria, e Clotilde, domiciliata in Roma, Casciani Filippo, e Pellei Publio, domiciliato il primo in Roma, ed il secondo in Gallese, tutti rappresentati dal procuratore Antonio avvocato Calandrelli — Cassa di Risparmio di Viterbo, in persona del suo presidente Signorelli Pietro, ivi domiciliato, Salvatori Achille ed Enrico, domiciliati in Roma, rappresentati dal procuratore Angelo Canevari — Ditta Angelo Carletti, di Viterbo, rappresentata da Carletti Gorgonio, ivi domiciliato, rappresentato dal procuratore Giuseppe avvocato Contucci — Ditta Sebastiano Felici, di Orvieto, in persona del suo rappresentante Felici Sante, quivi domiciliato, Cappellania di San Giuseppe, eretta in Bagnaja, in persona dell'attuale suo possessore Guazzaroni don Lucio, quivi domiciliato, Pia eredità Guglielmini, in persona dei suoi amministratori Desideri don Filippo, e Filippini Giovanni Battista, domiciliati in Bagnaja, Biasi Baldassarre e Pirani Filippo, domiciliati in Civitavecchia, tutti elettivamente domiciliati in Viterbo presso il procuratore Giuseppe Angelini dal quale sono rappresentati — Mizzelli Teresa e per ogni legale effetto il di lei marito Cioli avvocato Luigi, domiciliata in Viterbo, rappresentata dal procuratore Felice Battaglia — Pompei Elena Polidori in Pompei Teresa, domiciliata in Viterbo, rappresentata dal procuratore Edoardo Bondi — Candi Raffaele, domiciliato in Roma, rappresentato dal procuratore Guido Capcasavi — Pompei Pompeo don Francesco e Giuseppe, domiciliati i primi due in Viterbo, il terzo in Roma, non comparsi — Grispigni Pietro, Vincenzo, Augusto, Romolo, Achille e Cesare, domiciliati in Viterbo, non comparsi — Ditta Marzetti rappresentata da Paolo Marzetti in Viterbo, non comparso — Coccia Tommaso, domiciliato in Viterbo, non comparso — Schiavetti Pietro, domiciliato in Roma, ed elettivamente in Viterbo presso il signor Francesco Bertarelli, non comparso — Regio Demanio dello Stato, in persona del signor avv. Giuseppe Bucci ricevitore dell'Asse ecclesiastico, non comparso — Bonanni Bartolomeo, Marzetti Paolo, Calcagnini Giovanni, Pieruzzi Orazio, Guerrini Francesca, Paolucci Mattia, Matteini Paolo, Falcioni Domenico, Calcagnini Vincenzo, Petrosetti Filippo, Pinzi Fedele, Cristofari Gabriele come esecutore testamentario di De Cupis Luigia, Saveri dott. Luigi, Gelmoni Ignazio, Seralessandri Antonio, Colesanti Cosimo, Giacci Fedele, Pietrini Giuseppa come madre, tutrice e curatrice di Carlo, Matilde, Pasquale e Francesca eredi del fu Marco Pietrini, Tabarrini Girolamo, Pieruzzi Orazio come esecutori testamentari del fu Luigi Ippoliti, Spreca conte Antonio, Casanova Evaristo come cessionario di Desideri dottore Filippo, Matteini Antonio, Vanni Giuseppe come sindaco della fallita Ditta Domenico Moscatelli di Viterbo, Bevilacqua Alessandro, tutti domiciliati in Viterbo, non comparsi — Peroni don Pietro, domiciliato a Celleno, non comparso — Madioni Riccardo, domiciliato a Radicofani, non comparso — Ortenzi Alessandro, domiciliato in Farnese, non comparso — Viti Vincenzo, domiciliato in Ischia, non comparso — Battigalli Nicola, domiciliato in Vetralla, non comparso — Banca Romana, rappresentata in Roma dal cav. Giuseppe Guerrini, non comparso — Ciechal Roberto, domiciliato in Udine, non comparso — Carcano Emilio, domiciliato in Roma, non comparso — Graziani Giovanni, domiciliato in Ischia, non comparso — Costantini Emidio come giratario di Egidi Eugenio, domiciliato in Farnese, non comparso — Egidi Eugenio, domiciliato in Farnese, non comparso — Tranquilli Pietro, domiciliato in Farnese, non comparso — Manzi Luigi, domiciliato in Civitavecchia, non comparso — Orlandi Luisa, domiciliata in Canepina, non comparsa — Ditta Viterbo e Calef, di Ancona, non comparsa — De Parri Filippo, domiciliato in Piansano, non comparso — Ditta Zuccarelli Domenico e Compagni, domiciliati a Terni, non comparsa — Lotti Onorato, domiciliato in Ischia, non comparso — Bartolotti Lorenzo, domiciliato a Piansano, non comparso — Sterbini Simone e Salvatori Stendardi Giovanni, domiciliati in Ischia, non comparsi — Speziali Egisto, domiciliato in S. Giovanni in Val d'Arno, non comparso — De Filippi Pietro, domiciliato in Civitavecchia, non comparso — Mazzariggi eredi, domiciliati in Cellere, non comparsi — Ditta Pietro Miliani, di Fabriano, non comparsa — Ditta Biasi e Pirani, di Civitavecchia, non comparsa — Mazzariggi Filomena Maria, domiciliata in Cellere, non comparsa — Ditta Lugarie, di Genova, non comparsa — Ditta Courtot e Comp., di Marsiglia, non comparsa — Della Noce Gio. Battista, di Livorno, non comparso — Ditta Duprè fils de François, di Marsiglia, non comparsa — Rigacci Vincenzo, domiciliato in Roma, non comparso — Della Rocca Abramo, di Livorno, non comparso — Antony Bouget e Comp., di Firenze, non comparso — Torri Gio. Battista e figlio, di Bologna, non comparso — Schneider fratelli, di Livorno, non comparsi — Pasquini Luigi, *quondam* Giovanni, di Bologna, non comparso — Pericoli fratelli, di Roma, non comparsi — Colonna Adamo, domiciliato in Roma, non comparso — Battaglini don Agostino, in Bolsena, non comparso — Funaro fratelli (Ditta), di Livorno, non comparsa — Roussier Casimiro e Comp. di Marsiglia, non comparsa — Lazzari Andrea, domiciliato in Orte, non comparso — Mazzariggi eredi di Odoardo, in Cellere, non comparsi — De Romanis Giovanni, domiciliato in Roma, non comparso — Felici Francesco, domiciliato in Roma ed elettivamente in Viterbo presso il dott. Giacinto Parri, non comparso — Pansieri Sabatino, domiciliato in Soriano, non comparso — Guidotti Gaetano, domiciliato in Bolsena, non comparso — Marchetti Giuseppe, domiciliato in Roma, non comparso — Comune di Toscanella, in persona del suo sindaco, ivi domiciliato, non comparso — Willieuse e Comp. (Ditta), di Rotterdam, non comparsa — Mazzaroni Antonio, domiciliato in Toscanella, non comparso — Bacchi Tommaso, domiciliato in Montefiascone, non comparso — Pandolfi Fabio domiciliato in Pitigliano, non comparso — Foderini Giuseppe, domiciliato in Roma, non comparso — Benci Riccardo, domiciliato a Toscanella, non comparso.

Il tribunale,

Udite in pubblica udienza le parti comparsevi in persona dei rispettivi procuratori, i quali concludevano:

Il Salvatori che piaccia all'ecc.mo tribunale, previa dichiarazione di contumacia dei non comparsi,

1° Dichiarare aperto il giudizio di graduazione a favore dei creditori ipotecari iscritti della fallita Ditta Pompei, di Viterbo, sul prezzo ricavato in lire duecentonovantottomila centotto e centesimi cinquanta dalla vendita degl'immobili spettanti alla medesima Ditta ed altri residui da vendersi;

2° Nominare conseguentemente il giudice delegato alla relativa istrutteria ossia progetto di graduazione.

3° Assegnare e ordinare il termine perentorio entro cui dovranno i creditori ipotecari iscritti, ed anche privilegiati, se vi fossero, esibire nella cancelleria le rispettive domande di collocazione, e

4° Ordinare quanto altro stimerà giusto e conveniente allo scopo di detta graduatoria.

E tuttociò senza pregiudizio delle eccezioni competenti agli attori contro i singoli creditori.

E che dalla massa comune del capitale da distribuirsi si prelevino le spese tutte di giudizio estensivamente alle altre privilegiate di apposizione dei suggelli d'inventario o di amministrazione.

Il Cassani, piaccia all'eccellentissimo tribunale previa dichiarazione di contumacia dei non comparenti dichiarare aperto il giudizio di graduazione sul prezzo per cui sono stati venduti e si venderanno gli stabili della fallita Ditta Pompei, nominando il giudice delegato alla istruzione, ordinare ai creditori iscritti di depositare nella cancelleria le loro domande di collocazione motivate ed i documenti giustificativi nel termine legale. Ordinare infine quant'altro sarà necessario per procedere alla regolare graduazione e collocamento dei creditori con titoli ineccezionabili prelevate le spese privilegiate.

Il Calandrelli, che dichiarata la contumacia dei citati non comparsi, piaccia al tribunale prefiggere ai creditori un termine a depositare in cancelleria le rispettive loro domande di collocazione coi documenti giustificativi ed in pari tempo deputare uno dei signori giudici per la formazione dello stato di graduazione, il tutto a senso di legge; spese riservate.

Il Canevari, che piaccia al tribunale di accogliere l'istanza come sopra promossa con atto di citazione trentuno gennaio milleottocentosettantaquattro ed all'effetto dichiarare:

1° Aperto il giudizio di graduazione sul prezzo cui furono venduti i beni immobili appartenenti alla Ditta fallita Pompei.

2° Indicare e nominare il giudice delegato alla istruttoria, ordinandosi ai creditori iscritti di depositare nella cancelleria le loro domande di collocazione motivate e i documenti giustificativi nel termine assegnato dalla legge e quanto altro si ravviserà dal tribunale giusto e conveniente per devenire alla graduazione e collocamento del credito ipotecario della istante e degli altri creditori che abbian titolo ineccezionabile per la somma che sarà di ragione, colla condanna alle spese tutte di lite.

Il Contucci, che piaccia all'eccellentissimo tribunale accogliere la domanda dei sindaci definitivi della fallita Ditta Pompei di Viterbo di cui all'atto trentun gennaio 1874, usciere Angelotti.

Colla riserva delle spese, salvi sempre i diritti, azioni e ragioni che la Ditta Angelo Carletti vanta sul patrimonio del fallimento Pompei.

L'Angelini, che piaccia al eccell. tribunale, ritenuta la contumacia dei non comparsi, nominare un giudice per l'istruzione della relativa graduatoria, ed assegnare ai creditori un termine a produrre coi titoli le relative deduzioni, spese per ora riservate, ecc.

Il Battaglia che piaccia al tribunale accogliere la dimanda dei sindaci definitivi della Ditta fallita Pompei, dichiarando aperto il giudizio di graduazione sul prezzo per cui sono stati, e saranno venduti i beni immobili alla suddetta Ditta appartenenti, indicando in pari tempo, e nominando il giudice delegato alla istruzione, con ordine ai creditori iscritti di depositare nella cancelleria le loro domande di collocazione motivate ed i documenti giustificativi, salvo quindi a pronunziare sulle medesime come di ragione, unitamente ai frutti ed alle spese, ecc.

Il Barili che piaccia al tribunale, accusata la contumacia dei non comparsi, dichiarare aperto il giudizio di graduazione a favore dei creditori iscritti della fallita Ditta Pompei di Viterbo sul prezzo ricavato in lire duecentonovantottomila ventotto e centesimi cinquanta (lire 298,028 50) dalla vendita degli immobili spettanti alla suddetta Ditta ed altri residui da vendersi, nominare conseguentemente ed eleggere il giudice delegato alla relativa istrutteria, ossia progetto di graduazione, assegnando e indicando il termine perentorio entro cui dovranno i creditori ipotecari iscritti ed anche i privilegiati non iscritti, se lo fossero, esibire nella cancelleria le rispettive domande di collocamento, ed ordinare quanto altro sarà per apparire utile e necessario alla detta graduatoria, spese come di ragione, ecc.

Il Caposavi che piaccia all'eccellentissimo tribunale accogliere la domanda dei sindaci suddetti del fallimento Pompei, salve e riservate le spese, ecc.

Sentito il Pubblico Ministero nelle sue conclusioni orali. Ritenuto in fatto che con sentenza del già tribunale civile di Viterbo adito in forma di commercio fu dichiarato aperto il fallimento dei negozianti Pompeo e Giuseppe fratelli Pompei, rappresentanti la Ditta commerciale Tommaso e fratelli Pompei di questa città, e non essendo intervenuto alcun trattato i creditori formarono un contratto di unione nominando i sindaci definitivi, i quali provocarono, coll'autorizzazione del commissario, la vendita al pubblico incanto di tutti gli immobili appartenenti alla fallita Ditta, ma ad onta dei ripetuti esperimenti eseguiti a termine di legge, una parte dei detti stabili restava tuttora invenduta per mancanza di oblatori.

Nell'intento però i sindaci di evitare maggiori danni ai creditori con ulteriore ritardo o nel soddisfacimento dei loro legittimi crediti senza attendere l'esito delle pratiche in corso per l'alienazione anco a licitazione, e trattativa privata come da opportuna deliberazione presa dai creditori all'uopo convocati, istruirono il giudizio per la distribuzione della somma ritratta in lire duecentonovantottomila ventotto, e centesimi cinquanta (298,028 50) degl'immobili venduti e per quello che fosse intanto da ricavarsi dai beni da vendersi, chiamando oltre i debitori ed i creditori iscritti pure chirografarii affine potessero dedurre tutte quelle eccezioni credute necessarie al loro interesse, in quanto che diminuendosi il passivo ipotecario, aumenterebbe la massa a loro profitto, molto più che la vistosissima somma di un milione centoventinovemila centocinquantadue e centesimi ventisette (1,129,152 27) commessa a favore dei chirografarii nella verificazione dei crediti, fra i quali la sola Banca Romana per lire settecentoquarantaseimila duecentoundici e centesimi ventisei (746,211 26) non che di fronte per la rifusione che la ben meschina somma di lire duecentoquarantanovemila novecentodiciannove, e centesimi ventiquattro (249,919 24) proveniente da crediti esatti e dal prezzo dei mobili venduti, cifra relativamente quasi impercettiva.

Però la grave difficoltà della citazione di tutti nei modi ordinari avuto riguardo al numero di centoventi creditori chirografari domiciliati nelle varie provincie del Regno e taluni all'estero ed al presunto cambiamento di domicilio e forse di persona in taluni di essi per il lungo tempo ormai decorso dalla verifica dei crediti al giudizio, essi questo tribunale sulle conformi conclusioni del Pubblico Ministero con decreto ventuno gennaio anno corrente autorizzava la citazione dei sunnominati creditori domiciliati fuori di Viterbo mediante inserzione nel Giornale Ufficiale del Regno, che doveva aver luogo non più tardi del primo febbraio successivo mese, fissando per la comparsa l'udienza del sette maggio ultimo decorso, prescrizioni che furono esattamente adempiute.

Non costituirono il procuratore i falliti debitori Pompeo e Giuseppe Pompei, ed il socio cointeressato della fallita ditta don Francesco Pompei - i creditori ipotecari iscritti Pietro, Vincenzo, Augusto, Romolo, Achille e Cesare fratelli Grispigni, eredi del fu Niccola Grispigni - Paolo Marzetti rappresentante la ditta Tommaso Marzetti di Viterbo - Coccia Tommaso - Demanio dello Stato in persona del ricevitore dell'Asse ecclesiastico sig. avv. Giuseppe Bucci - Schiavetti Pietro - ed i chirografari Bonanni Bartolommeo - Calcagnini Giovanni - Pieruzzi Orazio - Peroni don Pietro - Guerrini Francesca - Paolucci Mattia - Ortenzi Alessandro - Madioni Riccardo - Viti Vincenzo - Battigalli Niccola - Matteini Paolo - Banca Romana - Falcioni Domenico - Calcagnini Vincenzo - Petroselli Filippo - Pinzi Fedele - Cristofani Gabriele - Saveri D. Luigi - Gelmoni Ignazio - Ciechal Roberto - Carcano Emilio - Graziani Giovanni - Costantini Emidio - Egidi Eugenio - Tranquilli Pietro - Manzi Luigi - Seralessandri Antonio - Orlandi Luisa - Ditta Viterbo e Calef - De Parri Filippo - Ditta Zuccarelli Domenico e Comp. - Lotti Onorato - Bartolotti Lorenzo - Sterbini Simone - Salvatori Stendardi Giovanni - Colesanti Cosimo - Speziali Egisto - Giacci Fedele - Angelucci Agostino - Giuseppe Pietrini - De Filippi Pietro - Ditta Pietro Miliani - Filomena e Maria Mazzariggi - Don Girolamo Taburrini - Ditta Lugarie fratelli - Ditta Courtot e Comp. - Ditta Duprè fils de François - Rigacci Vincenzo - Sprea conte Antonio - Della Rocca Abramo - Casanova Evaristo - Ditta Antony-Bouget e Comp. - Ditta Torri Gio. Battista e figli - Ditta Schneider fratelli - Pasquini Luigi - Ditta Pericoli fratelli - Colonna Adamo - Battaglini don Agostino - Matteini Antonio - Ditta Funaro fratelli - Ditta Roussier Casimiro e Comp. - Lazzari Andrea - Eredi Mazzariggi di Odoardo - De Romanis Giovanni - Feltei Francesca - Pansieri Sabatino - Guidotti Gaetano - Marchetti Giuseppe - Comune di Toscanella in persona del suo sindaco Imperio Marcelliano - Ditta Willieuse e Comp. di Rotterdam - Bevilacqua Alessandro - Mazzaroni Antonio - Bacchi Tommaso - Pandolfi Fabio - Ditta Costa Giuseppe fratelli - Foderini Giuseppe - Benci Riccardo.

Della loro contumacia se ne diede atto sulla richiesta degli istanti sindaci, che presso le conclusioni sopradistinte alle quali fecero eco i comparsi creditori iscritti e chirografari, ecc.;

Ritenuto in diritto che in virtù delle prescrizioni di cui all'art. 11 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice di commercio 10 dicembre 1865 mandato in vigore nella provincia romana con Regio decreto 1° dicembre 1870, il fallimento della ditta Pompei dovendo essere regolato dalla legge anteriore, e sotto il cui impero veniva il fallimento stesso dichiarato, si rende indispensabile che la distribuzione fra i creditori iscritti del danaro ricevuto dalla vendita dei beni immobili abbia luogo a seguito di un giudizio di graduazione, ecc.;

Che volendo un complesso armonico nel necessario procedimento è d'uopo di coonestare gli atti effettuati secondo le norme del regolamento provvisorio di commercio primo giugno 1821, colle regole volute dal Codice di rito civile in osservanza, a tramite delle quali deve raggiungersi lo scopo ed il fine;

Che per la notifica personale della presente sentenza ai contumaci creditori chirografarii domiciliati nelle varie provincie del Regno, ed alcuni all'estero, ricorrendo gli stessi motivi che militavano per eseguire fuori dei modi ordinarii la notifica ai medesimi della citazione introduttiva del giudizio, la stessa ragione consiglia ad attenersi allo stesso metodo di pubblicazione per portare la sentenza a di loro cognizione, imperocchè il principio che informa la modalità per la notifica degli atti di citazione costituisce pure la base per la notifica della sentenza;

Per questi motivi,

Accusata la contumacia dei convenuti a favore dei creditori non comparsi,

Dichiara aperto il giudizio di graduazione a favore dei creditori ipotecarii iscritti della fallita ditta Pompei di Viterbo sul prezzo di lire duecentonovantottomila ventotto e centesimi cinquanta (L. 298,028 50), ricavato dalla eseguita vendita degl'immobili, e su quello che sarà per ricavarsi nelle ulteriori alienazioni degli stabili spettanti alla Ditta medesima, delegando per l'istruzione il giudice signor Carosi.

Ordina ai creditori iscritti ed ai creditori privilegiati non iscritti di depositare nella cancelleria del tribunale le loro domande di collocazione motivate ed i documenti giustificativi nel termine di giorni trenta — Riserva le spese all'esito del giudizio di graduazione — Destina l'usciere Paparozzi Giuseppe addetto a questo tribunale per la notifica della sentenza ai contumaci Pompeo Pompei e don Francesco Pompei - Pietro, Vincenzo, Augusto, Romolo, Achille, Cesare fratelli Grispigni - Paolo Marzetti rappresentante la ditta Tommaso Marzetti di Viterbo - Coccia Tommaso - Amministrazione demaniale nella persona del ricevitore dell'Asse eccl. sig. avv. Gius. Bucci - Bonanni Bart.meo - Calcagnini Giovanni - Pieruzzi Orazio - Guerrini Francesca - Paolucci Mattia - Battigalli Nicola - Matteini Paolo - Falcioni Domenico - Calcagnini Vincenzo - Petroselli Filippo - Pinzi Fedele - Cristofani Gabriele nella sua qualifica di esecutore testamentario di De Cupis Luigia - Gelmoni Ignazio - Saveri D. Luigi - Seralessandri Antonio - Colesanti Cosimo - Giacci Fedele - Pietrini Giuseppa - Don Girolamo Tabarrini - Spreca conte Antonio - Casanova Evaristo - Matteini Antonio - D. Giacinto Pani - Giuseppe Vanni nella sua qualità di sindaco della fallita ditta Domenico Moscatelli di Viterbo - Bevilacqua Alessandro.

Richiede il signor presidente del tribunale civile di Roma acciò destini un usciere per la notifica della detta sentenza ai contumaci Giuseppe Pompei e e Schiavetti Pietro.

Ordina poi che la notifica di tutti i restanti creditori chirografari segua colla inserzione della sentenza stessa nel Giornale Ufficiale del Regno, colla affissione inoltre di una copia della sentenza alla porta esterna del tribunale suddetto, colla consegna pure della copia al Pubblico Ministero per la trasmissione al Ministro degli Affari Esteri in quanto la notifica si rapporti alle contumacie Ditte Courtot e Comp., Duprè fils de François, e Roussier Casimiro di Marsiglia, Willieuse e Comp. di Rotterdam.

Pronunziata a Viterbo li tre agosto milleottocentosettantaquattro.

Intervenuti i signori avv. Achille cav. Albini presidente, e giudice Girolamo Carosi estensore, Pietro Bongi giudice.

Firmati: A. Albini presidente — Bongi giud. — Carosi giudice estensore — Ravignani cancelliere.

Letta e pubblicata a forma di legge dall'infrascritto cancelliere all'udienza del giorno tredici agosto milleottocentosettantaquattro.

Firmato: Ravignani canc.

La presente copia spedita a richiesta del procuratore signor Salvatori nell'interesse dell'attrice ditta Pompei è conforme all'originale registrato in Viterbo addì 17 agosto 1874, foglio 90, libro IV, n° 1192, Atti giud., esatte lire sei per tassa dal ricevitore A. Codogni.

Viterbo, 20 agosto 1874.

6159 Il vicecancelliere: DEL GIUDICI.

NOTA.

(2ª *pubblicazione*)

Con decreto 16 settembre 1874 del tribunale civile di Napoli venne ordinato alla Direzione del Debito Pubblico di annullare i tre certificati di rendita in testa del signor cav. Stentalis fu Isidoro, vincolati per cauzione qual ricevitore del registro e bollo del circondario di Carbonara, oggi Aquilonia, provincia di Principato Ultra, il primo col n° 48398 per l'annua rendita di L. 45, il secondo col n° 18721 dell'annua rendita di L. 20, il terzo al n° 549 dell'annua rendita di L. 30, rendita 3 per 100, e formare tre cartelle al portatore da consegnarsi al signor Francesco Antonio Stentalis unico erede del fu suo zio Gabriele Stentalis.

Roma, 1° ottobre 1874.

5975 A. SCAPARRO proc.

GIUDIZIO DI ASSENZA.

(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale di Cuneo con decreto 16 settembre 1872 mandò assumere informazioni sullo stato d'assenza di Garino Filippo fu Spirito, d'Albaretto Macra.

5534 BELTRAMO proc. capo.

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

DELLA DIREZIONE DEL MAGAZZINO CENTRALE MILIT. DI FIRENZE

Avviso d'Asta

per nuovo incanto in seguito all'offerta del ventesimo.

Si fa di pubblica ragione a termine dell'art. 29 del regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1870, che venne presentata in tempo utile l'offerta di ribasso del ventesimo sul prezzo al quale nell'incanto del 7 ottobre risultò deliberato l'appalto descritto nell'avviso d'asta delli 11 settembre per la provvista di metri 30,000 di tela da imballo, alta metri 1 20, al prezzo di centesimi 65 caduno metro, per cui dedotto il ribasso di incanto di L. 21 78 per cento e del ventesimo offerto residuasi il suo importare a L. 14,490 26.

Si procederà perciò presso l'ufficio del Consiglio suddetto in Firenze, via San Gallo, n. 27, piano 1°, al nuovo incanto di tale provvista col mezzo di partiti suggellati alle ore una pomeridiana del giorno 6 novembre prossimo sulla base del suindicato prezzo e ribassi per vederne seguire il deliberamento definitivo a favore del migliore offerente, quand'anche siavi una sola offerta che migliori il prezzo sul quale si apre l'incanto.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso il Consiglio d'amministrazione predetto nel locale suindicato e presso quello dei Magazzini centrali militari di Torino e di Napoli ove è pubblicato il presente avviso.

Le offerte devono essere scritte su carta filigranata col bollo ordinario da una lira essendo vietata l'accettazione delle medesime scritte su carta libera e munite di marche da bollo.

Gli aspiranti all'asta per essere ammessi a presentare i loro partiti dovranno fare presso il detto Consiglio ovvero nelle Casse dei depositi e prestiti o delle Tesorerie dello Stato o dei Magazzini centrali militari di Torino e di Napoli un deposito di L. 1950 od in contanti od in rendita del Debito Pubblico al portatore al valore di Borsa della giornata antecedente a quella in cui il deposito viene fatto.

Sarà anche facoltativo agli aspiranti all'asta di presentare i loro partiti suggellati ai Magazzini centrali militari di Torino e di Napoli. Di questi ultimi partiti però non si terrà alcun conto se non giungeranno al Consiglio ufficialmente e prima dell'apertura dell'incanto e se non resulterà che gli accorrenti abbiano fatto il deposito di cui sovra o presentata la ricevuta del medesimo.

Dato in Firenze, addì 22 ottobre 1874.

6150 *Il Direttore dei Conti:* MEUCCI.

L'ENOLOGICA GENERALE ITALIANA

CON SEDE PRINCIPALE IN GENOVA

Genova, li 21 ottobre 1874.

L'Amministrazione invita gli azionisti che si trovano in ritardo del versamento del quinto decimo ad effettuarlo entro il mese corrente, diffidandoli che trascorso questo termine di conformità al disposto dell'articolo 10 dello statuto sociale si procederà alla vendita a rischio e pericolo degli azionisti, per mezzo del Sindacato degli agenti di cambio alla Borsa di Genova, dei certificati di azione che sono in ritardo del versamento del quinto decimo, con riserva di agire contro i sottoscrittori e cessionari, con riserva inoltre, nel caso in cui non si presentino oblatori, di dichiarare decadute le azioni e lucrati i fatti versamenti, salvo sempre i diritti contro i debitori.

La vendita avrà luogo nel giorno tre novembre e nei giorni successivi per tutti i certificati d'azione per i quali non siansi effettuati nel frattempo i versamenti in ritardo.

6170 L'Amministrazione.

SOCIETÀ EUGENIO AVITABILE e COMP.

AVVISO.

Non essendo risultata in numero legale la riunione degli accomandanti sociali giusta il verbale del 20 corrente in atti di notar Fratocchi, così s'invitano tutti gli accomandanti possessori dei Titoli definitivi ad intervenire all'adunanza che in seconda convocazione si terrà il giorno di martedì tre del prossimo vegnente novembre corrente anno, in piazza Rosa, n° 13, piano 2°, a destra, ad ora 1 pomeridiana precisa, per discutere sulla liquidazione in base dell'art. 47 dello statuto sociale e 166 del Codice di commercio, e per procedere alla nomina della Commissione di stralciatori in conformità dell'art. 168 del detto Codice; prevenendosi che, in forza dell'art. 37 dello statuto, qualunque deliberazione e con qualunque numero di soci intervenuti, sarà valida ed inoppugnabile.

6161 EUGENIO AVITABILE.

CONVITTO CANDELLERO

TORINO, via Saluzzo, numero 33.

ANNO XXX.

Col 2 novembre si ricomincia la preparazione per gl'Istituti Militari. 5323

NOTIFICAZIONE.

(1ª *pubblicazione*)

Per gli effetti di cui all'art. 78 e seguenti del R. decreto 11 agosto 1870, n. 5784, seguito dai RR. decreti e regolamenti per l'Amministrazione del Debito Pubblico, il tribunale di Torino con sua sentenza 30 scorso giugno, stata debitamente registrata ed intimata, dichiarò:

Doversi mandare, come mandò all'Amministrazione del Debito Pubblico di procedere allo svincolo del certificato della rendita di lire settemila (L. 7000), numero centoquarantaduemila ottocentocinquanta (n. 142850) d'ordine, e numero novantatremila trecentoventiquattro (numero 93324) di posizione, in data ventotto luglio milleottocentosettanta, intestato all'eredità del Sona Giuseppe geometra in Torino, amministrata dal geometra Matteo Bessone fu Pietro, ed alla divisione e conversione del medesimo certificato, non che dell'altro di lire tremilacinquecento (L. 3500), numero centoquarantatremila duecentoquarantaquattro (n. 143244) d'ordine, e numero novantatremila novecentonovantadue (n. 93992) di posizione, in data diciotto agosto milleottocentosettanta, intestato al cavaliere Luigi Spinelli fu Giovanni, nel modo di cui infra, colla rimessione dei nuovi titoli al cav. Luigi Spinelli:

a) In un certificato della rendita di lire millecinquecentottantacinque (lire 1585) in capo al cav. Luigi Spinelli fu Giovanni, residente in Torino;

b) In altro della rendita di lire trecentosessanta (L. 360) alla prole di Giovanni Barberis fu Diodato, residente in oggi a Vigliano d'Asti;

c) In altro della rendita di lire duecentottanta (L. 280) alla signora Albertina Bessone di Matteo, moglie dell'avvocato Giacinto Devalle, residente a Torino;

d) In altro della rendita di lire quattrocentosessantacinque (L. 465) in capo alla signora Eulalia Bessone di Matteo, nubile, residente in Torino;

e) In altro di lire cinquemilatrecentoquarantacinque (L. 5345) rendita, alla prole nata e nascitura delli Guglielmo e Luisa Gastaldi coniugi Sona, sotto la amministrazione e rappresentanza del dette Guglielmo, già residente a Torino ed ora residente a Roma;

f) In altro di lire venti (L. 20) di rendita, in capo del Giovanni Ostorero fu Stefano, residente a Venezia;

g) E per il residuo dei suddetti due certificati di cui si domanda la conversione, nonchè per le altre lire quattrocento di rendita al portatore, che già si avevano e che col precedente ricorso già furono presentate al Debito Pubblico, e così in complesso per la totale residua rendita di lire duemilaottocentoquarantacinque (L. 2845), manda farsi luogo alla conversione in una iscrizione a favore degli eredi universali del fu geometra Giuseppe Sona.

Spese del giudizio a liquidarsi avanti il giudice Mensile della quarta classe, con quelle della presente a carico dell'eredità.

Così pronunciata la presente dal tribunale civile e correzionale di Torino, addì 30 giugno 1874.

6165 GIRIO proc. capo.

DELIBERAZIONE.

(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli in quarta sezione, a richiesta delle signore Antonietta e Rosa de Campora, ha emessa la seguente deliberazione:

Il tribunale deliberando in camera di consiglio sul rapporto del giudice delegato, ordina che la Direzione del Debito Pubblico del Regno tramuti il certificato di rendita di lire dugentoventicinque, sotto il numero 37174 e 220114, in testa di Gaetana Pannese, in cartelle al portatore, che consegnerà al signor Antonio de Campora. Così deliberato dai signori M. Carlo Brancia vicepresidente, Francesco de Rogatis e Francesco Niutta giudici, il 18 settembre 1874.

Chiunque creda opporsi, lo faccia nel termine di legge.

Per copia conforme

5918 ANTONIO DE CAMPORA proc.

DIFFIDA.

6167

Con la presente s'intende diffidare un effetto in bianco spedito da Roma in carta filigranata, portante il bollo proporzionale di lire tremila firmato da ANTONIO SALSA.

Roma, 24 ottobre 1874.

ESTRATTO DI DECRETO.

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Treviso in camera di consiglio con decreto 20 agosto 1874 n. 250 autorizzò la Direzione Generale del Debito Pubblico ad intestare a favore dei fratelli Angelo, Elisa e Teresa co. Revedin li seguenti certificati che erano intestati a favore del loro padre fu co. Marco: serie 7 n. 454; serie 8 n. 483; serie 3 n. 461; serie 9 numeri 130, 131, 132; serie 13 n. 177; serie 22 numeri 107, 108.

5956 Avv. CARRELOTTO proc.

ESTRATTO DI DECRETO.

(2ª *pubblicazione*)

Sul ricorso presentato dalla signora contessa Vittoria Righetti vedova del conte Antonio Gamberini, col decreto del 14 settembre corrente il tribunale civile di Bologna dichiarò accertata nel fu conte Antonio Gamberini la qualità di erede del defunto genitore conte Alessandro e nella ricorrente ed i figli di lei Berta, Alessandro ed Aldo Gamberini la qualità di eredi del detto defunto genitore conte Antonio, ed autorizzò la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia a trasferire la totalità delle due rendite l'una di L. 265, risultante da certificato 80404, datato 28 settembre 1872, e l'altro di L. 3 75, emergente dall'assegno provvisorio n° 19632, di egual data, e tramutare questi al nome delli Berta, Alessandro ed Aldo del fu conte Antonio Gamberini minorenni, e con essi della madre loro contessa Vittoria Righetti, conservato il vincolo di cui ai tramutandi certificato ed assegno ed aggiunto pur quello di usufrutto a termini di legge in favore della suddetta signora contessa Vittoria Righetti vedova Gamberini, ed alla quale saranno pagabili in totalità dette annue rendite sinchè duri in lei la legittima rappresentanza dei nominati suoi figli. — Ciò per gli effetti di legge.

Bologna, 28 settembre 1874.

5890 ACHILLE BUSI incaricato.

DELIBERAZIONE

(3ª *pubblicazione*)

A'sensi e per gli effetti dell'art. 111 del regolamento 8 ottobre 1870, n° 5943, si rende di pubblica ragione la deliberazione seguente resa dal tribunale civile di Santa Maria Capua Vetere:

" Il tribunale, sul rapporto del giudice delegato, deliberando in camera di consiglio, uniformemente alla requisitoria del Pubblico Ministero, ordina alla Cassa di depositi e prestiti di pagare libera e senza vincolo alcuno ai signori Antonio, Raffaele, Angela e Maria d'Errico, quali eredi testamentari del fu Girolamo d'Errico, la somma di L. 1908 36, cui riflette la polizza in data 10 febbraio 1873, sotto il n° 30463, e quello di posizione 69601, non chè i corrispondenti interessi alla ragione del 3 per 100, dal 22 cennato febbraio in poi.

" Così deliberato dai signori Durante vicepresidente, Luigi Petruccelli e Giovanni Capobianco giudici, oggi 13 maggio 1874. "

Il vicepresidente G. DURANTE.

5763 MICHELE MESSINA vicecan.

ESTRATTO DI DECRETO.

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Napoli con decreto del dì undici luglio milleottocentosettantatrè ha disposto quanto segue:

Il tribunale pronunziando in camera di consiglio sul rapporto del giudice delegato, ordina alla Direzione del Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia che tramuti il certificato di annue lire dugentoventi in testa a Teresa Valle fu Gennaro, al numero 15954, in tante cartelle al portatore per una ugual somma da rilasciarsi al procuratore Francesco Scotti di Uccio, onde a norma dello istrumento di divisione del ventinove marzo 1873 le divida per lire sessanta di rendita al signor Ferdinando Zelia, e per lire quaranta a ciascuno dei signori Cesare Panzini, Nicola Infantai, Errico Ruggiero e Raffaele Ferrajolo. 5768